REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi	Presidente
Carlo Efisio Marrè Brunenghi	Primo referendario (relatore)
Guido Tarantelli	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24006 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

1) SCERBO Arturo Walter (C.F. SCRRRW62T04F112Q), nato il 04/12/1962 a Melito di Porto Salvo (RC), residente a Palizzi (RC) in Via Cabina n. 1 (CAP 89038) -

2) PALERMITI Davide (C.F. PLRDVD81D04F112H), nato il 04/04/1981 a Melito di Porto Salvo (RC), residente a Palizzi (RC) in Via Nazionale Spropoli n. 26 (CAP 89038) -

3) POTITÒ Marco (C.F. PTTMRC75R05L036W), nato il 05/10/1975 a Taurianova (RC), residente a Palizzi (RC) in Camillo Benso Conte di Cavour n. 49 (CAP 89038) -

4) SACCÀ Elisa (C.F. SCCLSE92R42F112T), nata il 02/10/1992 a Melito di Porto Salvo (RC), residente a Palizzi (RC) in Via Sant'Angelo (CAP 89038) -

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Cavallaro e dall'Avv. Rosario Maria Infantino, presso il cui studio in Reggio Calabria (RC), alla via Santa Caterina Traversa privata n. 21 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;

5) PROIETTO Antonino (C.F. PRTNNN81S13F112B), nato il 13/11/1981 a Melito di Porto Salvo (RC), residente a Palizzi (RC) in Via Giardino del Fondaco (CAP 89038), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Palermiti presso il cui studio in Bova Marina (RC), al corso Umberto I n. 156 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;

6) LARIZZA Pietro (C.F. LRZPTR56E08G277Q), nato il 08/05/1956 a Palizzi (RC, residente a Palizzi (RC) in Via Venti Settembre n. 36 Scala A (CAP 89038), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elisabetta Ligato e dall'Avv. Antonino Palermiti presso il cui studio in Bova Marina (RC), al corso Umberto I n. 156 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;

7) FIUMANÒ Erminio (C.F. FMNRMN47R19F112U), nato il 19/10/1947 a Melito di Porto Salvo (RC), residente a Palizzi (RC) in Via Giuseppe Mazzini Stracia n. 36 (CAP 89038), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano RODÀ presso il cui studio, in Palizzi Marina (RC), alla via Cavour n. 3 è elettivamente domiciliato giusta procura in atti;

8) ZAFETTIERI Ardelia Antonia (C.F. ZFTRLN89L47H224W), nata il 07/07/1989 a Reggio Calabria (RC), residente a Trescore Balneario (BG) in Piazza S. D'Acquisto

n. 10 (CAP 24069) –

9) PLUTINO Davide Bruno (C.F. PLTDDB84D18H224I), nato il 18/04/1984 a Reggio Calabria (RC) e residente a Trescore Balneario (BG) in Piazza S. D'Acquisto n. 10 (CAP 24069) entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sebastiano RODÀ presso il cuio studio, in Palizzi (RC), alla via Giuseppe Mazzini n. 28 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;

Nell'udienza pubblica del 12.02.2025, udita la relazione del Giudice relatore, udito l'Avv. Rosario Maria Infantino anche per delega dell'Avv. Anna Cavallaro, udito l'Avv. Peppino Mariano per delega dell'Avv. Antonio Palermiti e dell'Avv. Stefano Rodà, udito l'Avv. Fabrizio Laudadio per delega dell'Avv. Sebastiano Rodà, nonché il pubblico ministero dott. Costantino Nassis, i quali concludevano come da verbale in atti.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 11 luglio 2024, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio gli amministratori e i responsabili tecnici del comune di Palizzi, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno patrimoniale subito dallo stesso ente per complessivi euro 1.689.461,00= (o alla diversa somma accertata in giudizio), oltre rivalutazione e interessi.

In proposito, la Procura regionale riferisce che, con nota del 20.03.2017, il revisore dei conti dell'ente aveva segnalato l'illegittimità o irregolarità di numerosi pagamenti sostenuti dal

comune di Palizzi negli anni 2015-2016 per complessivi €. 153.447,38.

In particolare, è stato segnalato che molti di questi pagamenti erano state eseguiti dall'allora responsabile del Servizio finanziario dell'ente, rag. Davide Plutino a suo esclusivo vantaggio.

Dato avvio alla conseguente (V2016/02129), con nota prot. n. 00949 del 01.02.2021, la Procura invitava l'amministrazione a procedere con la costituzione in mora dei presunti responsabili, cui faceva seguito la trasmissione da parte dell'ente locale dei relativi atti a carico dei sig.ri Plutino Davide Bruno, Palermiti Davide, Proietto Antonino, Scerbo Arturo Walter, Larizza Pietro, unitamente a <copia degli atti di costituzione in mora pregressi> "riguardanti, specificamente, il danno di euro 675.784,40 conseguente alla mancata realizzazione del progetto Land and Sea finalizzato a proteggere la tartaruga Caretta nel sud d'Italia".

2. Ritenendo di ravvisare in ciò la notizia di un ulteriore fattispecie di danno, la Procura regionale avviava una seconda istruttoria, all'esito della quale emergeva quanto segue.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 24/07/2012, il comune di Palizzi ha stabilito di partecipare al programma comunitario LIFE + Natura e biodiversità 2012 in qualità di proponente in partnership con altri soggetti pubblici e privati nella specie Regione Calabria, comune di Brancaleone, Università della Calabria, Legambiente, Chlora sas, EuroWorks Consulting

sprl.

In data 13/09/2013 veniva sottoscritta la convenzione tra il comune di Palizzi e la Commissione europea, ove si concordava, in virtù del regolamento CE n. 614/2007 del Parlamento europeo, la concessione di un sostegno finanziario a favore della proposta di progetto denominata LIFE 12 – Nat/IT/001185 recante il titolo "Land and sea actions for conservation of Caretta Caretta in its most important italian nesting ground (Ionian Calabria)". Nella medesima convenzione era previsto un costo totale del progetto pari ad € 2.916.834,00. Il sostegno finanziario dell'Unione europea era fissato in misura pari al 58,05% del costo totale ammissibile fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 1.689.461,00.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 17/10/2013, l'amministrazione comunale ha preso atto della convenzione sottoscritta con la Commissione europea per l'avvio del progetto LIFE 12 – Nat/IT/001185, con la quale l'amministrazione medesima è stata individuata quale beneficiaria e coordinatrice del progetto per l'importo complessivo di € 2.916.834,00 di cui € 1.227.373,00 a titolo di cofinanziamento dei soggetti coinvolti ed € 1.689,461,00 a titolo di contributo finanziario dell'Unione europea. Nella predetta deliberazione è stato inoltre previsto di iscrivere nel bilancio 2013 e nel pluriennale 2013-2016 la somma relativa al costo totale del progetto (€ 2.916.834,00) nell'apposito capitolo denominato "Conservazione della Caretta

Caretta nella Calabria Meridionale".

In data 16/12/2013 e 16/01/2014, il comune di Palizzi sottoscriveva e registrava, in qualità di ente coordinatore, gli accordi di partenariato con gli altri beneficiari. Successivamente, con la determinazione del responsabile dell'Area tecnica [LARIZZA] n. 19 del 14/02/2014, sono stati trasferiti ai partner del progetto i fondi erogati in avvio dalla Commissione europea (€ 675.784,40), tranne al comune di Brancaleone con la motivazione "attesa comunicazione coordinate bancarie".

Con plurime determinazioni dell'Area tecnica [sempre a firma LARIZZA] adottate dal 31/10/2013 al 10/02/2015 venivano reclutate (con contratti di collaborazione coordinata e continuativa) alcune figure professionali per la realizzazione del progetto.

In merito all'effettivo svolgimento degli incarichi conferiti, l'amministrazione referente ha precisato che "fatta eccezione per la relazione della signora Soloperto (operatrice di bordo che si è precocemente dimessa dall'incarico con decorrenza dal 04/09/2015, depositando una relazione in data 06/08/2022 sulle attività dalla stessa svolte nella vigenza del contratto) non è stata rinvenuta, allo stato, alcuna documentazione (ad esempio registrazione delle presenze tramite sistemi informatici o cartacei, altre relazioni sul lavoro svolto etc.)".

Con determinazione del responsabile dell'Area affari generali [PLUTINO] n. 30 del 05/05/2014, è stato conferito un incarico al rag. Annunziato Barone per la gestione delle buste paga del

personale reclutato e per gli adempimenti fiscali telematici connessi agli stipulati contratti di collaborazione coordinata e continuativa afferenti al progetto LIFE Caretta.

Con nota del sindaco [SCERBO] prot. n. 4110 del 05/08/2015, che riscontrava una richiesta della Guardia di Finanza – Tenenza di Bianco, è stato trasmesso alla Forza di Polizia richiedente un quadro economico delle spese liquidate dal comune di Palizzi nell'ambito del progetto "Life Caretta Calabria" predisposto dalla coordinatrice del progetto dr.ssa Valeria Pulieri con la precisazione che "i dati trasmessi non sono "strettamente contabili", in quanto sono frutto di un monitoraggio periodico che viene effettuato ai fini della rendicontazione di progetto". Da tale riepilogo risulta che, alla data del 28/05/2015, le spese "impegnate e liquidate" dal comune di Palizzi con riguardo al progetto "Life Caretta Calabria" ammontavano ad € 564.416,86. In relazione al medesimo progetto, l'ente avrebbe emesso mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 691.884,67, superiore rispetto alla somma versata (€ 675.784,40) dalla Commissione europea a titolo di anticipazione.

In data 23/03/2017, è pervenuta al comune di Palizzi una nota della Commissione europea - Direzione Generale Ambiente (registrata al n. di prot. comunale 1440), con la quale si informava il sindaco [SCERBO] che in data 04/04/2017 sarebbe stata effettuata "una visita al progetto, con scopo di verifica, da parte dei funzionari della Commissione Europea". Nella stessa

missiva venivano segnalate le seguenti criticità: “le azioni concrete di progetto (recupero dune, sostituzione dell'illuminazione con luci a basso impatto, attività con i pescatori, etc.) sono rimaste ferme da mesi e il ritardo non è più recuperabile. Durante la visita sarà importante chiarire come i beneficiari intendano far fronte a questa situazione, non più sanabile entro la fine prevista del progetto (31 dicembre 2017). Il mancato raggiungimento dei risultati previsti comporterà una riduzione o non riconoscimento di parte dei costi in sede di rapporto finale”; “Alla luce dei ritardi non recuperabili, delle indagini in corso riguardanti l'uso illecito di fondi del comune, che aveva ricevuto l'anticipo del finanziamento europeo del progetto LIFE, e della notizia del mancato pagamento di stipendi e degli oneri sociali e previdenziali di parte del personale, la visita servirà soprattutto a verificare se il beneficiario coordinatore ricade nelle condizioni previste dall'art. 18.3 delle disposizioni comuni e a valutare se e in che termini procedere con la chiusura anticipata del progetto”. Nella medesima nota, il comune era invitato a rendere disponibili, ai fini della verifica, la documentazione afferente la contabilità interna, la documentazione comprovante il pagamento degli stipendi e degli oneri sociali e previdenziali, i documenti di pagamento e liquidazione delle spese, i contratti e documenti relativi ai fornitori, il quadro delle spese di progetto aggiornato al 28/02/2017; si evidenziava altresì che “è di cruciale importanza che partecipino alla riunione tutti i referenti tecnici

e amministrativo-finanziari di tutti i beneficiari, dal momento che se il progetto non raggiungerà i risultati previsti, verrà applicata una riduzione del bilancio che non riguarderà solo il beneficiario coordinatore, ma trasversalmente tutto il partenariato".

All'esito della preannunciata visita ispettiva, in data 05/05/2017 la DG Ambiente ha inviato al sindaco di Palizzi [SCERBO] una nota di "notifica di risoluzione anticipata della convenzione di sovvenzione" nella quale erano illustrate le gravissime criticità che hanno infirmato, sin da subito, il progetto finanziato.

La nota citata concludeva con la comunicazione che la stessa aveva "valore di prima notifica dell'intenzione di questi uffici di chiudere anticipatamente il progetto", invitando il sindaco "a presentare le sue osservazioni, per conto di tutti i beneficiari, entro 45 giorni di calendario dal ricevimento" della nota e rammentando che, in carenza di adeguato riscontro, "seguirà la comunicazione che rende effettiva la risoluzione della convenzione di sovvenzione. Tale risoluzione, i cui effetti sono descritti all'art. 18.4 delle disposizioni comuni, renderà i costi di progetto inammissibili, in misura da determinare anche in base ai documenti forniti con il Rapporto Finale (art. 24 delle disposizioni comuni: i costi di progetto sono ammissibili solo se sono "direttamente connessi e necessari alla realizzazione del progetto di cui alla convenzione di sovvenzione").

Decorso il termine concesso, la DG Ambiente, con nota del 30/06/2017, comunicava che "la convenzione di sovvenzione è risolta a partire dalla data di questa lettera", che la dichiarata risoluzione avrebbe reso "i costi di progetto inammissibili, in misura da determinare anche in base ai documenti e alle informazioni che accompagneranno il rapporto finale" e che "il rapporto dovrà essere fornito entro la data non procrastinabile del 30/09/2017", oltre la quale, "in mancanza di invio, questi uffici procederanno con un ordine di recupero totale dell'intero importo del prefinanziamento LIFE". In data 21/09/2017 (n. prot. comunale 3970, firmatario SCERBO), il comune di Palizzi rappresentava di non aver ricevuto la prima notifica chiedendo di annullare la procedura di risoluzione e, il successivo 28/09/2017 (n. prot. comunale 4088, firmatario SCERBO), rispondeva ad alcune delle contestazioni mosse dalla DG Ambiente, senza però fornire alcuna effettiva giustificazione alla mancata implementazione delle attività previse nel progetto.

Al riguardo l'attore riferisce che il sindaco SCERBO imputava i ritardi e le lacune organizzative alla PULIERI e all'URSO e che – del tutto intempestivamente – auspicava ulteriori approfondimenti al fine di recuperare le problematiche emerse, ribadendo "la ferma volontà di portare a termine con rinnovata fiducia tutte le azioni [nel progetto LIFE] previste").

In data 06/11/2017, la DG Ambiente inviava nuovamente la prima notifica di risoluzione anticipata della convenzione, in

sostituzione della precedente. In data 21/12/2017, in mancanza di riposta nel termine di quarantacinque giorni previsto, veniva inviata una nuova lettera di risoluzione della convenzione.

In data 27/12/2017 (n. prot. comunale 5451), il Comune di Palizzi (con nota a firma del sindaco dr. SCERBO e del segretario comunale dr.ssa PRIOLO) rispondeva (fuori termine) alla DG Ambiente.

Quest'ultima, con successiva nota del 05/02/2018 rappresentava che, pur non ritenendo ricevibile tale comunicazione in quanto tardiva, in ogni caso la risposta comunale non conteneva alcun elemento in grado di confutare la scelta della Commissione di risolvere la convenzione in base alle lettere c) d) e) f) e g) dell'articolo 18.3.1. delle disposizioni comuni 2012.

Il Consiglio comunale di Palizzi, con deliberazione n. 6 del 03/03/2018 avente ad oggetto "esame del fascicolo completo del progetto Caretta Caretta e conseguente determinazione", ha deciso "di respingere la proposta formulata dalla minoranza ["il Consiglio comunale deve notiziare, per tutelarsi dal danno erariale della vicenda, la magistratura contabile"], atteso che la maggioranza, come dichiara il sindaco, trasmetterà alla Procura della Corte dei Conti non solo il fascicolo del progetto life "Caretta Caretta" ma tutto ciò che riguarda l'ammanco nelle casse comunali" [voti contrari alla proposta di minoranza: SCERBO, FIUMANÒ, POTITÒ, SACCÀ, ROMEO, TOSCANO].

L'attore valorizza la circostanza che, nel corso della discussione consiliare il consigliere Marco POTITÒ ha precisato "che, all'epoca, il suo ruolo nell'ambito del progetto Caretta Caretta era di controllare, legalmente ed onorabilmente, una specifica azione e non di Chef manager, ossia responsabile di tutto il progetto, contrariamente a ciò che afferma la consigliera Bevilacqua. Prosegue, chiarendo di aver rassegnato le dimissioni nel momento in cui ha accettato l'assunzione della carica".

Nella prospettiva attorea non è superfluo rilevare che proprio l'azione di cui POTITÒ era chief manager (azione C3 "Ripristino delle serie dunali ed attuazione opere di tutela dell'arenile") era quella espressamente menzionata dalla DG Ambiente come infirmata da gravi ed irrecuperabili ritardi ("le azioni concrete di progetto (recupero dune, sostituzione dell'illuminazione con luci a basso impatto, attività con i pescatori, etc.),"rimaste ferme da mesi", con un ritardo non "più recuperabile", v. nota n. prot. 1440 del 23/03/2017).

Riferisce ancora la Procura regionale che sempre nel corso della indicata seduta consiliare, il più volte citato sindaco ha declinato qualsiasi responsabilità in ordine al fallimento del progetto LIFE, asserendo che "il grosso problema degli ammanchi ha, sì, inficiato gravemente il regolare svolgimento del progetto ed è derivato dalla gestione folle, suicida, dal ladrocinio del rag. Davide Bruno Plutino, con il mancato controllo e verifica degli organi preposti".

Nel prosieguo dell'iter risolutivo, la DG Ambiente – con nota di preinformazione dell'08/05/2018 acquisita al n. di prot. comunale 3131 in data 10/05/2018 e indirizzata sempre al sindaco di Palizzi – comunicava la chiusura anticipata del progetto e, non avendo ricevuto il rapporto finale entro la data prevista (31/03/20018), disponeva l'applicazione dell'articolo 18.4 delle disposizioni comuni 2012 donde conseguiva la procedura di recupero totale dell'intero importo del prefinanziamento LIFE.

Con la nota di addebito n. 3241810132 del 01/08/2018 il comune di Palizzi è stato invitato a versare la somma di € 675.784,40 entro il 14/09/2018. È stata inoltre richiamata l'attenzione sul fatto che, in caso di mancato pagamento entro tale termine, il debito nei confronti dell'Unione europea avrebbe maturato interessi. Con lettera di costituzione in mora, inviata al comune di Palizzi il 03/01/2019, la commissione ha ingiunto il pagamento dell'importo del capitale maggiorato degli interessi moratori calcolati a decorrere dalla data di scadenza indicata nella nota di addebito. La nota precisava che, in caso di mancato pagamento di tale importo entro quindici giorni, la commissione avrebbe adito le vie legali per il recupero forzoso del capitale e degli interessi.

Con deliberazione n. 18 del 21/03/2019 la Giunta comunale [SCERBO, FIUMANÒ, SACCÀ], sul preliminare rilievo che la commissione europea aveva anticipatamente chiuso il progetto LIFE Caretta Calabria chiedendo la restituzione di quanto

anticipato, ha deliberato di prendere atto della relazione redatta dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune (Geom. Pietro LARIZZA) sul progetto denominato "Life Caretta Calabria" e di formulare "atto d'indirizzo nei confronti del responsabile del settore competente, affinché provveda all'adozione degli atti di gestione conseguenti all'avvio dei procedimenti in autotutela, necessari al recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione". Nella relazione, il responsabile dell'ufficio tecnico [LARIZZA] ha riferito che: a) "più volte è stato trattato l'argomento "Progetto Life Caretta Calabria" per cercare di addivenire ad una soluzione alle problematiche sorte, dopo lo scoppio del "caso Plutino", che ha fatto emergere una serie di irregolarità nelle gestione dei fondi comunitari, che hanno cofinanziato detto progetto"; b) "in verità, alcune problematiche erano già note prima degli eventi del 12 ottobre 2016, in quanto emergenti dalle insofferenze del personale, esterno all'amministrazione, ed utilizzato per dare esecuzione al progetto. Erano note le lamentele per i ritardati o mancati pagamenti di spettanze"; c) tutte le responsabilità giuridiche e finanziarie nei confronti della commissione europea per la completa attuazione del progetto sarebbero da imputare alla dr. Valeria PULIERI (coordinatore) e al dr. Salvatore URSO (project manager), atteso che sui medesimi sarebbe gravato il compito di garantire che tutte le azioni si svolgessero "nel rispetto di quanto previsto dalla organizzazione generale del progetto".

A distanza di poco tempo, con decreto del Presidente della Repubblica del 03/05/2019 (in GU Serie Generale n. 130 del 05-06- 2019), il Consiglio comunale di Palizzi è stato sciolto per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e, in data 02/09/2019, la nominata commissione straordinaria per la gestione del Comune, dopo un aver infruttuosamente chiesto ai soggetti coinvolti nel progetto di produrre con urgenza una rendicontazione delle attività svolte, ha convocato tutti i partner in una apposita riunione fissata il 24/09/2019 al fine affrontare la questione del progetto Life Caretta Calabria. In tale riunione – alla sola presenza del dr. Salvatore URSO, del segretario comunale e di un componente della commissione straordinaria – si è formalmente preso atto della mancata rendicontazione delle spese effettuate e si è indicata l'opportunità di incaricare un legale onde individuare eventuali ipotesi di responsabilità.

Con decisione del 18/10/2019 la commissione europea ha definitivamente stabilito che il comune di Palizzi deve restituire 675.784,40 euro come sorte capitale, oltre interessi di mora pari a 23.782,06 euro alla data del 16/09/2019, per un totale provvisorio di 699.566,46 euro, con maggiorazione di 64,80 euro per ogni giorno aggiuntivo di ritardo a decorrere dal 16/09/2019.

Riferisce l'attore che, parallelamente alla descritta conclusione dell'iter amministrativo concernente la revoca del finanziamento europeo con obbligo di restituzione, Arturo Walter SCERBO

(sindaco), Davide Bruno PLUTINO (dirigente e responsabile dell'Ufficio affari generali e dell'area economico finanziaria/economato presso il comune di Palizzi), Davide PALERMITI (consigliere di maggioranza), Antonino PROIETTO (consigliere di maggioranza) e Pietro LARIZZA (responsabile dell'area tecnica comunale) sono risultati destinatari, *inter alios*, di una richiesta di rinvio a giudizio depositata il 08/10/2019 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Locri nel procedimento penale n. 2266/2016 RGNR in relazione a plurimi capi di imputazione molti dei quali riconducibili: a) al reato di cui all'articolo 314 c.p. (Peculato) perché, avendo disponibilità/possesso di fondi stanziati nelle casse comunali (tra cui anche i fondi stanziati dall'UE per il Progetto Europeo denominato "Life Caretta Calabria"), sono stati disposti mandati di pagamento illegittimi e non giustificati da alcuna prestazione o servizio *resi* nell'ambito delle attività istituzionali (ivi incluso progetto sopra indicato) con indebita appropriazione delle relative somme; b) al reato di cui agli articoli 476 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e 479 (falso ideologico in atto pubblico) per false attestazioni di crediti connessi attività istituzionali o al Progetto Life "Life Caretta Calabria" quando invece tali crediti erano legati ad altri servizi o prestazioni.

In data 04/12/2019 e 05/02/2020, l'amministrazione comunale di Palizzi si è costituita parte civile nel richiamato procedimento penale (n. 2266/2016 RGNR), con una pretesa

risarcitoria pari ad euro 1.200.000,00.

L'attore inoltre ha riferito che con decreto del Giudice dell'udienza preliminare, depositato in data 16/04/2021, i menzionati amministratori comunali sono stati tutti rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Locri.

Nelle more degli ulteriori sviluppi processuali della vicenda, l'amministrazione comunale ha notificato gli ulteriori atti di costituzione (n. prot. 9409 del 08/11/2023) in mora per il risarcimento danni connesso al Progetto "Life 12NAT/IT/001185 Caretta Calabria".

In data 25/05/2022, l'Avv. Antonella Smiriglia Fava, in qualità di legale convenzionato del comune di Palizzi e su incarico della commissione straordinaria, ha prodotto una relazione informativa nella quale si evidenzia che "il comune di Palizzi non ha mai versato al comune di Brancaleone la quota parte del primo pre-finanziamento LIFE; non ha provveduto a liquidare gli stipendi e non ha assolto al versamento degli obblighi previdenziali ed assistenziali e, soprattutto, vi è stato ammanco per peculato commesso dagli ex amministratori. Neanche a seguito della notifica dell'avvio del procedimento di risoluzione anticipata del progetto risulta che l'amministrazione comunale si sia attivata per risolvere le criticità ed evitare tale grave danno" e che si è "provveduto ad inviare messa in mora per il risarcimento dei danni a tutti gli amministratori ed anche ai consiglieri di minoranza in data 23.01.2020 come da copie" allegate.

Inoltre, su delega della Procura erariale, l'amministrazione di Palizzi ha acquisito le relazioni individuali della dr.ssa Valeria PULIERI (Coordinatore), del dr. Salvatore URSO (Project manager) e del sig. Marco POTITÒ (Chief manager), dai cui riscontri sono emersi i seguenti dati: a) "il progetto preliminare [relativo all'Azione C3: Ripristino delle serie dunali ed attuazione opere di tutela dell'arenile] è stato completato, non al pari dell'esecutivo e la relativa conferenza di servizi. Quindi l'intera attività dell'azione C3 comprendente quelle in capo alla Regione e al comune di Brancaleone si è bloccata nell'inverno del 2016-2017 [...] non avendo avuto un ruolo esecutivo, bensì di natura tecnica e di coordinamento, non ho conoscenza e modo di indicare, anche per quanto possa ricordare dopo molti anni, quali e il come del non completamento di altre azioni di progetto e in che modo le attività degli altri partner e dei loro responsabili siano state svolte e più o meno rendicontate" (POTITÒ); b) "gli obiettivi del progetto sono rimasti invariati, ma si sono registrati notevoli allungamenti nelle tempistiche relative all'espletamento delle procedure amministrative [...] ci sono tuttavia da registrare inerzie e ritardi di alcuni partner nel fornire la documentazione di progetto e nel rispettare le scadenze indicate dal progetto e sollecitate dal coordinamento" (Progress Report del 18/12/2014, pag. 4); c) "senza alcun preavviso né comunicazione alcuna, a partire dallo scorso ottobre 2016 l'erogazione dei corrispettivi mensili per lo svolgimento delle attività previste da contratto si

è interrotta, sembrerebbe in concomitanza con accertamenti e indagini presso gli uffici del comune di Palizzi avviati dalla Procura di Locri nello stesso periodo [...] a seguito di una verifica con l'INPS, sono anche risultati inevasi sin dal febbraio del 2015 i contributi previdenziali, trattenuti comunque in busta paga [...] a seguito di numerose comunicazioni telefoniche e formali al comune di Palizzi (protocollo n. 4826 del 24 novembre 2016, PEC del 23 dicembre 2016, PEC del 08 marzo 2017, PEC del 20 giugno 2017 in allegato) nessuna informazione è stata fornita circa la prosecuzione regolare del contratto, gli adempimenti verso la commissione europea e i corrispettivi previsti e non corrisposti [...] sia il rappresentante legale che gli uffici del comune hanno continuato ad ignorare la mia posizione e quella del collega dott. Urso mancando di comunicarci alcunché in relazione al nostro rapporto lavorativo [...] Nessuna comunicazione sembra inoltre essere pervenuta allo studio Barone da parte del comune di Palizzi riguardo la sospensione dell'elaborazione delle buste paga e la loro trasmissione al sistema telematico di INPS e Agenzia delle Entrate a seguito della mancata erogazione degli stipendi [...] Nell'ultimo mese (da metà agosto sino alla scorsa settimana), vani sono stati i tentativi di incontrare il personale di ragioneria e segreteria del comune presso la sede dei relativi uffici, per avere chiarimenti e per risolvere *de visu* le problematiche sin qui descritte [...] continuando da parte del comune un atteggiamento di assoluta inerzia ed inadempienza" (PULIERI,

18/09/2017); d) con nota del 24/11/2016 (n. prot. comunale 4826) PULIERI e URSO, a seguito delle vicende giudiziarie che avevano interessato l'ufficio di ragioneria del comune, chiedevano al sindaco SCERBO di produrre con urgenza un dettagliato resoconto delle spese effettuate nell'ambito del progetto LIFE Caretta Calabria sul relativo capitolo di bilancio, onde verificare il corretto andamento della spesa e la pertinenza delle spese effettuate e segnalavano i ritardi nei pagamenti dei compensi pattuiti. La richiesta è rimasta inevasa.

Ancora, l'attore rappresenta che per coprire quest'ultima lacuna contabile, su impulso della Procura, il comune di Palizzi ha successivamente (06/03/2023) elaborato un elenco dei mandati di pagamento emessi dall'ente stesso in relazione al Progetto Life Caretta Calabria, con l'indicazione dei seguenti dati: il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario, la data di emissione (giorno, mese, anno), il capitolo su cui la spesa è imputata distintamente per competenza o residui, l'indicazione del beneficiario con la precisazione del codice fiscale o della partita IVA, la causale come ivi testualmente indicata. Nell'occasione della predisposizione di tale elenco, il responsabile del servizio finanziario del comune, ha rilevato diverse anomalie che sono descritte in apposita colonna all'interno dell'elenco elaborato. Dalla lettura dei mandati pagati/quietanzati dalla banca, è altresì emerso che su alcuni ordinativi è stata conclusa un'operazione alquanto particolare e indecifrabile: il mandato

complessivo verso il beneficiario effettivo presenta due sub, uno pagato con quietanza al beneficiario, l'altro pagato e destinato a "giri compen. Us.". I mandati in questione sono per l'anno 2015 i nn. 140/2-285/1-286/1-287/1-489/2-5152; per l'anno 2016 i nn. 86/1-261/3-261/4-433/2.

L'attore ha tradotto nell'atto di citazione, a titolo esemplificativo, un elenco dei mandati di pagamento relativi al progetto, rinviando agli allegati per tutta la documentazione contabile acquisita al fascicolo istruttorio (pagg. 27-32).

L'attore ha così evidenziato che:

a) nessuna delle spese sostenute è stata adeguatamente rendicontata e giustificata in alcun modo verificabile e tantomeno attraverso lo strumento del rapporto finale ai sensi dell'art. 24 delle disposizioni comuni;

b) nessuna delle spese elencate (destinata per fornitura pasti, rinfreschi, cene ecc.) è direttamente e documentatamente connessa alla realizzazione del progetto LIFE e non rientra quindi tra i "costi ammissibili" di cui all'art. 24 delle disposizioni comuni, anche in ragione della totale assenza di idonei giustificativi di spesa in spregio a quanto previsto dall'art. 6.1 delle disposizioni comuni;

c) dalle indagini delle forze di polizia (cfr. comunicazione notizia di reato dei Carabinieri di Palizzi Marina, n. prot. n. 46/10-130/2016) risulta che i mandati di pagamento nn. 59, 349 e 261 a favore di Caterina SGRÒ, titolare dell'omonomo panificio

e madre del consigliere di maggioranza Antonino PROIETTO, "erano collegati alla delibera n. 8 del 17/10/2013 afferente il progetto "life caretta Calabria" la quale, di fatto, non autorizza la liquidazione delle predette somme; dall'acquisizione della predetta delibera numero 8 [...] non veniva rinvenuta alcuna ricevuta, fattura o altra documentazione legittimante il percepimento; per quanto riguarda invece il mandato n. 566 del 2015, oltre a non essere collegato ad alcuna determinazione di impegno di spesa e/o determina di liquidazione, non veniva rinvenuta alcuna documentazione, ricevuta, o altro atto che ne legittimasse il percepimento";

d) anche il mandato di pagamento n. 373 in favore del "Bar Roberta" di Giuseppe POLIMENO è fittiziamente collegato alla delibera n. 8 del 17/10/2013 afferente al progetto "life caretta Calabria" e non risulta alcuna ricevuta, fattura o altra documentazione giustificativa della spesa;

e) il sig. Giuseppe POLIMENO in data 10/12/2016 escusso dai Carabinieri per sommarie informazioni testimoniali (cfr. NDR n. prot. n. 46/10-130/2016) ha dichiarato "di aver fornito per conto del comune di Palizzi, dolci, gelati e buffet per aperitivi ed altri generi alimentari [...] che a commissionare materialmente le prestazioni, fossero stati gli amministratori locali, nelle persone del sindaco SCERBO, del vice sindaco PLUTINO e dei consiglieri PALERMITI e PROIETTO, oltre che dai signori POTITÒ Marco e LAMANNA Roberto";

f) i mandati di pagamento nn. 372 e 373 in favore di Mario POLICASTRO sono stati in realtà incassati da Luigi PALUMBO che "nel contesto di un più ampio disegno criminoso, in concorso con PLUTINO ed altri soggetti deferiti [...] riceveva illecitamente ingenti somme di denaro pubblico (tra progetto "life caretta" ed altri mandati di pagamento [...]";

g) con riferimento ai mandati di pagamento nn. 134, 135, 261 e 353 in favore della "Pizzeria Trattoria Zorba" di POLIMENO Egidio, "si accertava l'illecita condotta di PLUTINO Davide Bruno, il quale approfittando della sua posizione dirigenziale [...] si appropriava di denaro pubblico vincolato e destinato al progetto "Life caretta Calabria" e dolosamente distraendolo emetteva dunque mandati di pagamento illeciti per servizi resi dalla "pizzeria Zorba" nell'ambito di altri eventi ("PIFF 2015 e non Life Caretta")" (cfr. NDR n. prot. n. 46/10-130/2016);

h) in sede di sommarie informazioni testimoniali, il sig. Egidio POLIMENO, titolare della "Pizzeria Trattoria Zorba", riferiva "di aver effettivamente emesso fatture a fronte di cene erogate dal proprio locale negli anni tra il 2014 e il 2016 in molteplici occasioni, aggiungendo che riguardo alle manifestazioni legate al PIFF (Palizzi International Film Festival) fosse il sindaco SCERBO a contattarlo direttamente. Mentre per quanto riguarda le cene legate al "Life Caretta" generalmente fosse il signor POTITÒ Marco" (cfr. NDR n. prot. n. 46/10-130/2016);

i) per quanto concerne i mandati di pagamento nn. 370, 127

e 293 in favore di Angelo AUTOLITANO (Ristorante-PUB Ultima Spiaggia) i militari dell'Arma dei Carabinieri, "considerata la totale assenza di atti amministrativi obbligatori presso i competenti uffici comunali, ed esaminate le dichiarazioni rese da AUTOLITANO Vincenzo [cointestatario e reale gestore del PUB]", hanno accertato che "gli amministratori comunali [in particolare PLUTINO, PALERMITI, SCERBO e PROIETTO], a vario titolo, in spregio alla loro qualifica di pubblici ufficiali, attraverso l'illecita gestione della res pubblica utilizzavano pubblico denaro al fine di pagare cene e pranzi privati".

Deduce l'attore che, sempre in sede istruttoria, l'amministrazione comunale ha depositato la documentazione (n. prot. 5104 del 01/06/2023) fornita dal Commissario straordinario di liquidazione del comune di Palizzi inerente all'istanza di ammissione alla massa passiva da parte della commissione Europea del credito vantato nei confronti del comune di Palizzi per la convenzione di sovvenzione LIFE. Dagli atti forniti risulta, in aggiunta a quanto già illustrato in precedenza, che: a) la decisione della commissione europea del 18/10/2019 relativa al recupero di un importo totale di 675.784,40 euro, maggiorato di interessi, dovuto dal comune di Palizzi, è stata munita della formula esecutiva in data 08/01/2020; b) il saldo dovuto al 31/12/2020 è pari a 730.152,64 euro (sorte capitale 675.784,40 euro, interessi 54.368,24 euro); c) in data 18/01/2021, la commissione europea ha presentato, per il tramite dell'Avv. Simone Biamonti,

istanza di ammissione alla massa passiva del comune di Palizzi per un importo complessivo di 730.152,64 euro non essendo pervenuto alcun pagamento da parte dell'amministrazione comunale; d) l'importo richiesto in restituzione dovrà essere maggiorato di ulteriori 64,80 euro per ogni giorno aggiuntivo di ritardo a decorrere dal 01/01/2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo.

L'attore riferisce ulteriormente che, delineata diacronicamente la vicenda che ha condotto l'amministrazione comunale alla perdita di un importantissimo finanziamento europeo (euro 1.689.461,00) ed al gravoso onere di restituire con gli interessi la quota anticipata (euro 675.784,40), per quel che ha riguardato il primo filone di indagine (fascicolo istruttorio n. V2016/02129, relativo all'illegittimità e all'irregolarità di numerose spese sostenute dal Comune di Palizzi negli anni 2015-2016), lo stesso è esitato nella sentenza n. 165/2023 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale della Calabria, recante la condanna in solido di PLUTINO Davide Bruno, PALERMITI Davide, PROIETTO Antonino, LARIZZA Pietro, e SCERBO Arturo Walter al risarcimento del danno di Euro 345.939,03 in favore del Comune di Palizzi per violazione dei doveri d'ufficio e uso illegittimo di risorse pubbliche comunali.

In diritto e per quanto concerne il danno oggetto della seconda istruttoria in esame, l'attore ha richiamato:

- il regolamento (CE) 23 maggio 2007, n. 614

(successivamente abrogato dall'articolo 31 del regolamento UE n. 1293/2013), riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+), che aveva lo scopo di finanziare misure e progetti con valore aggiunto europeo negli Stati membri onde agevolare uno sviluppo sostenibile in prospettiva ambientale. In virtù di tale strumento finanziario ambientale, è stato concesso in favore del comune di Palizzi un sostegno a favore del progetto "LIFE12 NAT/IT/001185". La commissione europea e il comune di Palizzi, in qualità di beneficiario incaricato del coordinamento progettuale degli altri beneficiari associati, hanno quindi stipulato una convenzione di sovvenzione in data 13/09/2013 per un importo massimo di 1.689.461,00 euro;

- il d.lgs. n. 267/00 (c.d. TUEL, in particolare gli articoli 42, 43, 48, 78, 107, 109).

Secondo la Procura regionale, dunque, sul Comune di Palizzi, beneficiario dell'erogazione e incaricato del coordinamento, gravavano plurimi incombenti preordinati alla integrale e corretta realizzazione del progetto: tenuta di registri contabili, conservazione dei giustificativi di tutte le spese, le entrate e i ricavi del progetto, garanzia che tutte le fatture rechino espresso riferimento al progetto, obblighi di referto iniziale, intermedio e finale; obblighi di informativa in caso di ritardi attuativi fornendo adeguate motivazioni. Parimenti palese, sempre nella prospettiva attoriale, che tali oneri ed incombenti si sarebbero dovuti attuare sotto la direzione dei responsabili degli uffici comunali

coinvolti, direttamente o indirettamente nel progetto, e con l'indirizzo, l'impulso ed il controllo degli amministratori locali.

Tanto premesso e osservato, la Procura regionale ha prospettato la responsabilità dei sottoindicati soggetti nei ruoli rispettivamente ricoperti all'epoca dei fatti:

a) Walter SCERBO, sindaco e di responsabile dell'area tecnica;

b) Davide PLUTINO, vicesindaco con delega al Bilancio - Personale e Polizia municipale e con attribuzione della "competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area amministrativa - affari generali compresa la gestione delle entrate e delle uscite e delle risorse umane e strumentali individuate nel Peg, nonché la firma di tutti gli atti aventi efficacia esterna";

c) Erminio FIUMANÒ: consigliere comunale, nominato assessore alla Sanità ed al Personale, con attribuzione anche delle funzioni di vicesindaco;

d) Marco POTITÒ: consigliere comunale e Chief manager del Progetto LIFE;

e) Davide PALERMITI: consigliere comunale;

f) Antonino PROIETTO: consigliere comunale;

g) Ardelia Antonia ZAFETTIERI: consigliere comunale e assessore con delega ai Servizi sociali e pubblica istruzione;

h) Elisa SACCÀ: consigliere comunale e assessore alla cultura, pubblica istruzione e servizi sociali;

i) Pietro LARIZZA: responsabile dell'area tecnica e dei servizi

tecnici nonché intestatario di tutte le funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 267/2000.

Il consiglio comunale – ed in particolare SCERBO, FIUMANÒ, POTITÒ e SACCÀ – con la deliberazione n. 6 del 03/03/2018 anziché sollecitare azioni volte a rendere meno gravose le conseguenze della risoluzione anticipata [i.e. curare la trasmissione di un rapporto finale alla commissione che facesse salva la parte di spesa realmente impiegata per il progetto LIFE] si è limitato a prendere atto della "gestione folle, suicida, dal ladrocinio del rag. Davide Bruno Plutino" [cit. SCERBO], respingendo la mozione della minoranza consiliare sul presupposto che la maggioranza avrebbe trasmesso gli atti alla Procura della Corte dei conti.

Al riguardo, l'attore ha anche precisato che la procedura di risoluzione – come puntualmente specificato dalla DG Ambiente nella nota informativa – prevedeva l'effetto (v. art. 18.4 delle disp. com.) di rendere i costi di progetto inammissibili in misura che sarebbe stata determinata in base ai documenti forniti con il rapporto finale che, come detto, non è stato redatto. Stando così le cose, la commissione europea ha inevitabilmente chiesto la restituzione dell'intera somma erogata (€ 675.784,40).

Quanto al nesso causale tra le descritte condotte commissive/omissive e la totale perdita del finanziamento europeo, con obbligo di restituzione della parte anticipata e dei relativi interessi di mora, per l'attore risulta evidente che un contegno amministrativo minimamente diligente e attento avrebbe, in primo

luogo, determinato la realizzazione del progetto e quindi l'utile impiego dei fondi europei e, in seconda battuta, avrebbe quantomeno limitato parzialmente l'onere restitutorio delle anticipazioni.

Quanto all'elemento soggettivo, non è dubitabile, per l'attore, che esso si configuri per tutti i soggetti coinvolti – sia pure con diverso livello di intensità con inevitabili riflessi sul riparto interno della quota di responsabilità – nella forma del dolo eventuale come accettazione volontaria e consapevole del rischio di perdere irrimediabilmente un importante finanziamento europeo.

L'attore ha sottolineato inoltre come risulti evidente, in particolare dalla citata deliberazione n. 18 del 2019, il cosciente, consapevole ed elusorio tentativo di traslare gli obblighi e le connesse gravi responsabilità dei sopra citati soggetti sugli altri partner di progetto e sul personale reclutato esternamente. Tale tentativo di autoassoluzione postuma dimostra, sostiene l'attore, l'iniziale, grave disinteresse dei soggetti ritenuti responsabili per la realizzazione del progetto finanziato e, così, per un diligente impiego dei fondi ottenuti in conformità agli obblighi di convenzione assunti a garanzia dell'interesse pubblico perseguito con l'ideazione del progetto.

In via subordinata risulterebbe in ogni caso integrata la responsabilità di natura gravemente colposa dei menzionati soggetti in ragione della conclamata ed inammissibile disorganizzazione

amministrativa dell'ente, della grave e marchiana superficialità, della macroscopica violazione del quadro normativo e degli obblighi gravanti sugli amministratori locali e sui funzionari pubblici, della sprezzante trascuratezza gestoria, della insensibilità ai reiterati richiami veicolati dall'amministrazione europea, della assoluta inosservanza delle più elementari regole di prudenza, della patente disaffezione per le vicende finanziarie dell'ente comunale amministrato.

In ordine al *quantum debeatur*, l'attore ha ritenuto che la base su cui fondare la corretta determinazione del danno erariale sia duplice, ed è rappresentata:

a) dal contributo corrisposto dalla commissione europea (€ 675.784,40) e destinato ad essere restituito (con la maggiorazione degli interessi) in ragione del provvedimento definitivo ed esecutivo dell'amministrazione europea (decisione del 18/10/2019), danno da ritenersi attuale e concreto a prescindere dall' effettiva restituzione del contributo, atteso che le somme erogate risultano già ineluttabilmente sottratte alla utilità pubblica cui erano in quanto comunque spese senza alcun utile impiego verso il Progetto LIFE;

b) dal contributo non corrisposto da parte della commissione europea (€ 1.013.676,60), in quanto posta creditoria che, nel caso in cui gli evocati amministratori/funzionari avessero tenuto un comportamento diligente, sarebbe certamente pervenuto nella disponibilità dell'amministrazione comunale.

Pertanto, conclude l'attore, l'ammontare complessivo del danno addebitabile ai presunti responsabili è pari ad € 1.689.461,00, con la precisazione che, onde evitare il rischio di duplicazioni risarcitorie, dalle somme addebitate dovranno essere detratte le somme connesse all'illecito utilizzo del capitolo di spesa vincolato al Progetto LIFE eventualmente rifuse in esecuzione della sentenza di questa Sezione giurisdizionale n. 165/2023.

Infine, l'attore ha precisato che, ai soli fini del riparto interno della responsabilità solidale, occorre tener conto dell'incidenza del contributo causale, dell'intensità dell'elemento soggettivo e della posizione funzionale ricoperta, in questi termini: a) Walter SCERBO, sindaco con incarico pro tempore di responsabile dell'area tecnica, nella misura di 1/4 (€ 422.365,00); b) Davide PLUTINO, vicesindaco con delega al bilancio - personale e polizia municipale e con attribuzione di competenze gestionali, nella misura di 1/4 (€ 422.365,00); c) Davide PALERMITI, consigliere comunale, nella misura di 1/12 (€ 140.789,00); d) Antonino PROIETTO, consigliere comunale; nella misura di 1/12 (€ 140.789,00); e) Pietro LARIZZA, responsabile dell'area tecnica e dei servizi tecnici, nella misura di 1/12 (€ 140.789,00); f) Marco POTITÒ, consigliere comunale e Chief manager del Progetto LIFE, nella misura di 1/16 (€ 105.591,00); g) Erminio FIUMANÒ, consigliere comunale e assessore con attribuzione anche delle funzioni di vicesindaco, nella misura di 1/16 (€ 105.591,00); h) Ardelia Antonia ZAFETTIERI, consigliere

comunale e assessore, nella misura di 1/16 (€ 105.591,00); i) Elisa SACCÀ, consigliere comunale e assessore, nella misura di 1/16 (€ 105.591,00).

Parimenti, con gli stessi importi, laddove la domanda venga accolta con riconoscimento della gravità della colpa.

I convenuti si sono tutti costituiti nei termini.

2. SCERBO Arturo Walter, **POTITO'** Marco, **PALERMITI** Davide e **SACCA'** Elisa hanno eccepito, in via preliminare, la prescrizione dell'azione erariale.

Nella prospettazione difensiva, per la giurisprudenza contabile, il dies a quo decorre dal momento in cui si è consumata la condotta attiva foriera di danno, ovvero con la conoscenza del comportamento omissivo, o ancora - nel caso di spese continuative conseguenti ad atti illegittimi, trattandosi di illecito istantaneo a effetti permanenti - dalla data di emissione del provvedimento illegittimo o al massimo dal primo pagamento.

Calando queste considerazioni sulla fattispecie di causa, il danno contestato – ossia la perdita del finanziamento – deve collocarsi alla data del 10.03.2018, quando la commissione europea - Direzione Generale Ambiente – con una nota comunicava la procedura del recupero del prefinanziamento Life (All. 46), rispetto alla quale data il 07.02.2024 di notifica dell'invito a dedurre è evidentemente fuori termine, stante l'insussistenza di qualsiasi profilo di occultamento doloso.

Nel merito, i convenuti hanno sostenuto la totale assenza di

responsabilità. Il progetto è stato avviato sotto la vigenza di altra amministrazione e non di quella del dott. Scerbo. L'attività è stata posta in essere in totale autonomia dalla dott.ssa Pulieri e dal dott. Urso; i fondi erano stati versati su un fondo vincolato, salvo poi il sig. Plutino sia riuscito a farne un uso illecito, non certo per colpa del sindaco e dell'amministrazione ma, semmai, della banca MPS tesoriere; il dott. Scerbo è stato assolto con formula ampia nel processo che ha riguardato il Plutino (Tribunale penale di Locri, rgn. 2266/16, sentenza n. 756 del 22.12.2023) tratta ampiamente (pagg. 70-100) del progetto Life Caretta Caretta e considera quale unico responsabile il Plutino, siccome unico soggetto che aveva la disponibilità del conto quale funzionario dell'ufficio ragioneria del comune e solo la banca MPS avrebbe potuto e dovuto verificare che i soldi prelevati dal conto dedicato avevano altre destinazioni; il progetto si è concluso a causa dei mancati pagamenti e non per colpa o responsabilità del sindaco che, invece, ha cercato di riavviarlo ma senza effetto. La responsabilità è da addossare sui sig.ri Pulieri e Urso che, benché esterni alla PA, hanno intrattenuto nella vicenda un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione in ogni caso utile a radicare la giurisdizione contabile.

Sempre secondo le deduzioni difensive dei suddetti convenuti, altro soggetto cui ricondurre la responsabilità dell'ipotizzato danno sarebbe il RUP Larizza, che con grave trascuratezza e negligenza ha omesso di svolgere le funzioni rientranti nel ruolo di

appartenenza.

Sul quantum, la difesa ha contestato la ripartizione del danno operata dall'attore per le ragioni addotte (mancato coinvolgimento di altri soggetti e sostanziale assenza di responsabilità dell'amministrazione).

Indi ha concluso perché sia dichiarata in via preliminare la prescrizione, nel merito il rigetto per infondatezza e in via gradata la riduzione dell'addebito.

3. FIUMANO' Erminio ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 83, comma 3 c.g.c.

Poiché il presente procedimento trae origine dal primo filone di indagine esitato nella sentenza di questa Sezione n. 165/2023 che ha assolto il Fiumanò sostanzialmente per gli stessi fatti, si è innanzi a un caso di *ne bis in idem* in forza del quale il convenuto non può essere giudicato per i medesimi fatti anche se contestati con formulazione apparentemente diversa.

In via preliminare ha anch'egli eccepito la prescrizione.

Considerato che il danno si è attualizzato il 30.06.2017, che il primo atto interruttivo della prescrizione è il 04.12.2019, allorquando il comune di Palizzi si è costituito parte civile nel parallelo procedimento penale e in cui il Fiumanò non era neanche stato indagato, che il termine quinquennale può essere interrotto una sola volta e che il termine massimo è di 7 anni (5+2) ex art. 66, comma 2 c.g.c., mentre il nuovo atto di costituzione

in mora è del 28.01.2020, di conseguenza sarebbero trascorsi oltre 7 anni dal 30.06.2017, atteso che il presente giudizio è stato introdotto il 15.07.2024.

Nel merito ha argomentato in questi termini: la convenzione tra il comune di Palizzi e la commissione europea è del 13.09.2013, le prime determinazioni relative al progetto sono del 16.12.2013 e del 16.01.2014; il Fiumanò ha svolto il ruolo di consigliere comunale dal 04.06.2014 fino al 07.11.2016 allorquando il progetto era già irrimediabilmente compromesso; in data 05.05.2017 la DG Ambiente ha indirizzato al sindaco la <notifica di risoluzione anticipata della convenzione di sovvenzione>, pertanto, il ruolo dallo stesso ricoperto e le funzioni svolte rispetto ai fatti di causa sarebbe del tutto ininfluente ai fini dell'ipotizzata responsabilità.

Con riferimento invece al periodo in cui il Fiumanò ha ricoperto un ruolo in Giunta, allo stesso vengono in particolare contestate due deliberazioni: a) la n. 6 del 03.03.2018, con la quale il Consiglio comunale ha respinto una mozione della minoranza sul presupposto che la maggioranza avrebbe trasmesso gli atti relativi al progetto Land and Sea alla Corte dei conti; b) la n. 18 del 21.03.2019, con cui si prendeva atto della relazione redatta dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Palizzi, il RUP Larizza sul progetto Life, formulando l'atto di indirizzo per l'avvio dei provvedimenti in autotutela tesi al recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione. Si tratta ad avviso della difesa

di delibere che non hanno alcun nesso causale col danno contestato, sicché l'antigiuridicità della condotta contestata al Fiumanò deve essere esclusa.

Indi ha concluso perché sia preliminarmente dichiarata la violazione del principio del *ne bis in idem*, sempre in via preliminare la prescrizione, nel merito il rigetto per infondatezza; in via gradata, la riduzione dell'addebito.

4. LARIZZA Pietro ha dapprima osservato che nell'ambito del primo filone di indagine esitato nella sentenza n.165/2003 di questa Sezione, egli era stato condannato a rifondere l'amministrazione di €. 9.680,00= in considerazione del fatto che il mandato di pagamento contestato (n. 351 del 2006) non era giustificato da alcuna determina di attribuzione di somme. In realtà, secondo il convenuto, le somme che gli erano state pagate erano dovute a titolo di arretrati per indennità connesse dovuti all'indennità per la posizione organizzativa ricoperta all'interno dell'ente, non mancando di riferire che nel parallelo procedimento penale (rgn. 2266/2016), il Larizza è stato assolto con sentenza del Tribunale di Locri del 22.12.2023 dai reati di falso ideologico e peculato in relazione all'incasso del suddetto mandato di pagamento n. 351/2006, mentre per i profili afferenti alla sua responsabilità penale, detta pronuncia è ancora pendente in appello. La difesa ha richiamato la sentenza della Corte dei conti, Sez. Lazio, n. 715/14, secondi cui non è configurabile la responsabilità amministrativa del pubblico

dipendente che abbia percepito indebite competenze retributive, senza sollecitare tale liquidazione con una attività materiale, non essendo ravvisabile in tal caso l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

La difesa ha poi argomentato che, nell'ambito del secondo filone di indagine, la Procura poggia la contestazione ancora una volta e in modo esclusivo sulla liquidazione del beneficio economico di cui al mandato di pagamento n. 351/06. Secondo la Procura, il Larizza sarebbe partecipe di un sodalizio predatorio non essendo plausibile che il dott. Plutino (vicesindaco con delega al bilancio) disponesse motu proprio per indennità risalenti nel tempo utilizzando un capitolo di spesa che recava le criticità indicate. Mentre, secondo la prospettazione difensiva, è evidente che il Larizza non ha mai chiesto formalmente al comune di Palizzi la liquidazione delle sue spettanze, che è stata fatta d'ufficio da parte del responsabile dell'Area amministrativa e finanziaria.

Sostiene ancora la difesa che il comune di Palizzi, siccome ente locale con meno di 15mila abitanti, non si è dotato del c.d. PEG (Piano Esecutivo di Gestione), che fornisce la mappa delle azioni da intraprendere, sicché le linee programmatiche e gestionali sarebbero rimesse agli atti di indirizzo degli organi di governo dell'ente locale. Stando così le cose, secondo il convenuto non sarebbe configurabile alcuna condotta omissiva a suo carico, avendo egli adempiuto alle attività sollecitate dagli Organi di governo dell'ente con gli atti di indirizzo posti in essere dalla

Giunta comunale.

Del resto, le inadempienze cui fa riferimento l'attore, le omissioni i ritardi e le irregolarità connesse alla gestione del Progetto Caretta Caretta, riguardano l'Area amministrativa e finanziaria e la sentenza della Corte dei conti, n. 165/2023 cit. ha condannato il responsabile del servizio amministrativo e finanziario al risarcimento del danno in favore del comune di Palizzi per €. 345.939,03=, ossia di colui che è stato anche condannato dal Tribunale di Locri con la sentenza cit. del 22.12.2023 per plurime condotte di peculato e falso ideologico, commesse utilizzando le risorse finanziarie del progetto Land and Sea finalizzato a proteggere la tartaruga Caretta nel sud Italia.

Il convenuto sostiene ancora che la delibera n. 8 del 17.10.2013, che lo individuava quale responsabile dell'Area tecnica del comune di Palizzi e responsabile del procedimento e della gestione in ordine al Progetto Life Caretta Calabria, delibera sulla quale sarebbe basata l'intera impostazione attorea, ha, invece, avuto una durata temporale di 8 mesi, in quanto il 30.06.2014 il Larizza era stato esonerato dal suo incarico, a lui subentrando il sindaco pro-tempore Walter Scerbo. Durante detto incarico, erano stati selezionati quali professionisti esterni il dott. Salvatore Urso e la dott.ssa Valeria Pulieri in data 16.01.2014, mentre con la delibera n. 30 del 14.02.2014 il Larizza disponeva il trasferimento dei fondi comunitari erogati dalla comunità europea al comune di Palizzi quale ente capofila ai partner del

Progetto Life. Pertanto, la contestazione erariale poggerebbe su una generica elencazione e descrizione dei pagamenti sostenuti dal Comune e dei suoi beneficiari, a fronte, invece, della totale insussistenza di una circostanziata contestazione di illeciti commessi dal Larizza. Conseguentemente, ogni attività rilevante sotto il profilo del contestato danno sarebbe riconducibile alla esclusiva responsabilità del Plutino.

Da ultimo, è stata eccepita la prescrizione dell'azione erariale sostanzialmente con le stesse ragioni espresse dagli altri convenuti.

L'interessato ha, quindi, concluso chiedendo in via preliminare il riconoscimento della violazione del principio del ne bis in idem e della prescrizione, nel merito che sia accertata e dichiarata l'insussistenza dell'elemento soggettivo, l'assenza del nesso causale e, in via meramente subordinata, l'uso del potere riduttivo.

5. PLUTINO Davide Bruno ha eccepito anch'egli la prescrizione dell'azione e la violazione del ne bis in idem sostanzialmente adducendo le stesse ragioni degli altri convenuti.

Nel merito ha preliminarmente richiesto in via istruttoria il volersi disporre una perizia medico legale ex art. 97 c.g.c. volta ad accertare se fosse capace di intendere e volere all'epoca della commissione dei fatti per cui è causa, ovvero se avesse una limita e/o parziale capacità di intendere e volere.

In particolare, la difesa evidenzia che all'epoca dei fatti il convenuto era affetto dal disturbo da gioco d'azzardo <ludopatia>,

come evidenziato nel parallelo procedimento penale.

Di qui, la richiesta preliminare di declaratoria di non imputabilità per incapacità di intendere e di volere e, nel merito, di rigetto della domanda. Infine, in via gradata, la riduzione della responsabilità.

6. PROIETTO Antonino ha eccepito la prescrizione dell'azione e la violazione del ne bis in idem.

Secondo la difesa, priva di pregio sarebbe la tesi attorea secondo la quale nel caso di specie non ricorrerebbe alcuna violazione del principio del ne bis in idem, in quanto, sostiene il convenuto, il giudicato copre il dedotto e il deducibile e, nel caso di specie, ciò si sarebbe verificato a favore del convenuto con riguardo alla indicata sentenza n. 165/2023 che, sebbene *sub iudice* in appello, non risulta di fatto impugnata nei confronti del Proietto.

Nel merito, la difesa ha contestato l'insussistenza dell'elemento psicologico, l'insussistenza del nesso causale, concludendo per il rigetto e, in subordine, per l'uso del potere riduttivo.

7. ZAFETTIERI Ardelia Antonina ha preliminarmente eccepito la prescrizione dell'azione e, nel merito, ha affermato l'assenza di responsabilità, in quanto, vinte le elezioni, ella ha assunto la carica di consigliere il 25.05.2014 e si è dimessa il 27.10.2016, sicché non ha partecipato ad alcun Consiglio comunale ove si è discusso il progetto Life e dove sono state respinte alcune mozioni della minoranza. L'unico atto a lei riconducibile è la deliberazione n. 90 del 29.12.2014, con la quale è

stato formulato un atto di indirizzo al dirigente dell'Area tecnica al fine della predisposizione dello schema di avviso pubblico, per il conferimento professionale di n. 1 Chief Manager - supervisione tecnica dell'azione C3 < Ripristino delle serie dunali ed attuazione opere di tutela dell'arenile". Secondo la difesa, ogni riferimento contenuto in citazione alle prospettate responsabilità atterrebbe ad episodi che vedono estranea la convenuta in quanto accaduti successivamente alle sue dimissioni.

Indi ha concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, invocando l'uso del potere riduttivo.

8. All'udienza del 12 febbraio 2025, il pubblico ministero e i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa, sostanzialmente riportandosi ciascuno ai propri scritti difensivi e concludendo come da verbale in atti. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Sulle eccezioni pregiudiziali e preliminari.

Devono essere scrutinate preliminarmente le questioni d'inammissibilità della citazione per violazione del ne bis in idem ex art. 83, comma 3 c.g.c. e l'eccezione di prescrizione.

1.1. Quanto alla prima, il Collegio la ritiene infondata.

L'art. 83, comma 3 – secondo periodo - c.g.c. così recita: "Il pubblico ministero non può comunque procedere nei confronti di soggetto già destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di soggetto per il quale, nel corso dell'attività

istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre, sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta al fatto dannoso, salvo che l'elemento nuovo segnalatogli consista in un fatto sopravvenuto, ovvero preesistente, ma dolosamente occultato, e ne sussistano motivate ragioni".

Secondo i convenuti, la fattispecie in esame integrerebbe un palese di violazione del divieto di *bis in idem.*

Il consigliere Fiumanò ha infatti dedotto che l'odierna contestazione appartiene agli stessi fatti di cui al primo filone di indagine (procedimento istruttorio n. V2016/02129) esitato nella sentenza n. 165/2023 di questa Sezione che lo aveva assolto.

Il RUP Larizza ha dedotto, invece, che la sentenza n. 165/2023 cit., attualmente non coperta da giudicato, ha accertato la sua responsabilità parziale sino alla somma di euro 9.680,00= in solido con il responsabile del Servizio finanziario del comune di Palizzi (Davide Plutino) il quale avrebbe attinto, per il pagamento di indennità retributive asseritamente dovute, a fondi a destinazione vincolata relativi al Progetto Land and Sea. Di conseguenza, questa la tesi difensiva, non può darsi per lo stesso fatto una ulteriore condanna in solido col responsabile del medesimo suddetto Servizio finanziario.

In maniera non dissimile, il convenuto Plutino evidenzia come le contestazioni odierne si riferiscono alle condotte già scrutinate nel primo filone di indagine, laddove la sentenza n. 165/2023 cit. lo ha già condannato al risarcimento di euro

345.939,03 nei confronti dell'amministrazione comunale.

Anche il consigliere comunale Proietto ha chiesto che venga pronunciata nei suoi confronti una declaratoria di *ne bis in idem*, sul rilievo che, non avendo egli impugnato la sentenza n. 165/2023 cit., la stessa nei suoi confronti è passata in giudicato, con la conseguenza di rendere la pretesa risarcitoria formulata in citazione non più ammissibile per ciò che lo riguarda.

Trattasi di argomentazioni non meritevoli di condivisione.

Va anzitutto precisato che l'art. 83, comma 3 c.g.c., evocato dai convenuti, rappresenta un riferimento testuale del tutto improprio in quanto la norma impone la preclusione dell'azione erariale nei confronti di chi sia già stato destinatario di formale provvedimento di archiviazione, ovvero di colui per il quale, nel corso dell'attività istruttoria precedente l'adozione dell'invito a dedurre sia stata valutata l'infondatezza del contributo causale della condotta all'evento dannoso, salvo la sopravvenienza di fatti nuovi o la rilevazione di fatti preesistenti dolosamente occultati: evenienze queste che non hanno riguardato alcuno dei convenuti odierni. Nessuno di loro è stato infatti destinatario di un provvedimento di archiviazione nel primo filone di indagine e per nessuno di loro è stata valutata, nel corso dell'attività istruttoria, l'infondatezza del contributo causale della condotta sul fatto dannoso, né è dato ravvisare nella norma codicistica in commento alcun riferimento all'istituto del "giudicato" processuale e/o sostanziale.

Privo di pregio è, inoltre, l'argomento difensivo comune della medesimezza dei fatti da cui originano le contestazioni oggetto dei due filoni di indagine e che si sono a loro volta tradotti in due paralleli procedimenti giudiziari innanzi alla Sezione.

Dalla lettura della più volte menzionata sentenza n. 165/2023 si comprende agevolmente, infatti, che si è innanzi a due *petita* differenti, con differenti *causae petendi*. Nel primo filone di indagine, la contestazione ha riguardato esclusivamente i mandati di pagamento illeciti eseguiti dal Plutino utilizzando "anche" i fondi del progetto Caretta (tanto che il pubblico ministero, su questo, ha richiesto oggi l'accoglimento della domanda al netto delle somme eventualmente già riversate in esecuzione della sentenza n. 165 cit.)

Di contro, nel secondo filone di indagine da cui origina l'odierna citazione, la *causa petendi* è la responsabilità erariale degli amministratori locali e dei responsabili degli uffici tecnici per *mala gestio* di tutti i fondi relativi al progetto Life and Sea a tutela della Tartaruga Caretta, finanziato con denaro pubblico di matrice comunitaria per complessivi euro 1.689.461,00= e che, nella prospettazione attoriale, ha dato vita a due voci di danno (sicché vi è una duplicità di *petita* a fronte dell'unica *causa petendi*) e che sono costituite dal contributo corrisposto dalla Commissione europea per euro 675.784,40= (danno emergente) e dal contributo non corrisposto di euro 1.013.676,60= quale danno da mancata entrata (lucro cessante).

Di conseguenza, la condotta contestata (e accertata) nell'ambito del primo filone di indagine (spesa illecita e danno emergente) non si pone come antecedente logico-giuridico della contestazione odierna (sviamento di somme dalla finalità pubblicistica, danno emergente e lucro cessante), costituendone piuttosto (e parzialmente) uno degli effetti pregiudizievoli.

Pertanto, la richiesta declaratoria di inammissibilità della citazione per violazione del ne bis in idem, siccome infondata, deve essere respinta.

1.2. Quanto all'eccezione di prescrizione, essa è parimenti infondata.

Emerge inequivocabilmente ex actis che (i) la convenzione di sovvenzione è stata risolta il 30.06.2017; (ii) la Commissione europea ha comunicato la chiusura anticipata del progetto e l'avvio delle azioni di recupero del prefinanziamento il 10.05.2018; (iii) sempre la Commissione, con la decisione del 18.10.2019, ha definitivamente stabilito che il comune di Palizzi doveva restituire le somme erogate maggiorate degli interessi di mora.

Pertanto, occorre individuare nel 18.10.2019 il *dies a quo* di decorrenza per l'azione da danno emergente (ovverosia l'azione tesa al recupero della somma di euro 685.784,40=), dal momento che tale data individua il momento esatto in cui, risolta la convenzione, il danno erariale si è materializzato dovendo il comune di Palizzi, a decorrere dal suddetto giorno, restituire le somme erogate dalla Commissione maggiorate di interessi; di

contro, per quanto concerne il lucro cessante (ovverosia la perdita dell'ulteriore finanziamento di euro 1.013.676,60=) esso va ancorato alla data del 30.06.2017, allorquando la Commissione comunica all'ente la risoluzione della convenzione avvertendolo della conseguente inammissibilità di tutti i costi in essa previsti.

Sempre dagli atti di causa emerge che nelle date 04.12.2019/05.02.2020 il comune di Palizzi è stato dapprima ammesso a costituirsi, come poi in effetti si è costituito, parte civile nel processo penale (2266/16 RGNR e n. 1039/17 RG GIP) nei confronti degli odierni convenuti esclusi i signori Potitò, Fiumanò, Zafettieri e Saccà (non imputati), chiedendo il risarcimento dei danni per la mancata realizzazione del progetto "Life Caretta Calabria" oltre la restituzione delle somme nel frattempo erogate e da restituire all'Unione europea (cfr. doc. 25 in atti).

La costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8348/2013) e contabile (Corte dei conti, Sez. Riun. n. 8/2004/QM; III Sez. App. n. 19/2007; II Sez. App. n. 137/2006; I Sez. App. n. 29/2007; II Sez. App. n. 278/2023) ha effetto interruttivo permanente, ai sensi degli artt. 2943 e 2945, comma 2 c.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza penale.

Ora, sebbene non vi sia prova del passaggio in giudicato della sentenza penale emessa dal Tribunale di Locri n. 756/2023, è nondimeno vero che ai fini dell'eccepita prescrizione sollevata dallo Scerbo, che detta sentenza risulta depositata in cancelleria

il 28 febbraio 2024, sicché non vi possono essere dubbi sul fatto che il tempo di prescrizione dell'azione erariale non potrebbe risultare decorso nel medesimo mese di febbraio 2024 quando è stato notificato l'invito a dedurre.

Occorre inoltre considerare le notificazioni degli atti di costituzione in mora ai convenuti Scerbo in data 04/02/2020, Fiumanò in data 28/01/2020, Palermiti in data 29/01/2020, Proietto in data 04/02/2020, Saccà in data 29/01/2020, Zafettieri in data 29/01/2020, Potitò in data 06/03/2020, e Plutino in data 26/11/2022.

Rispetto a tali date, chiaramente interruttive del decorso prescrizionale, appare evidente come l'invito a fornire deduzioni notificato il 6 e il 7 febbraio 2024, e l'atto di citazione notificato il 15 luglio 2024, debbano considerarsi intervenuti nei termini di legge.

Stando così le cose non possono che ritenersi prive di fondamento tutte le prospettazioni difensive offerte al riguardo, come quella dei convenuti Scerbo, Potitò, Palermiti e Saccà, secondo i quali, non essendo contestato l'occultamento doloso del danno, il termine prescrizionale inizierebbe a decorrere da quando l'amministrazione danneggiata ha preso conoscenza del comportamento dannoso, e non da quando la Procura ne ha avuto conoscenza.

Sul punto, la questione prescrizionale deve essere respinta per tutti i convenuti.

2. Sulla richiesta di declaratoria di non imputabilità formulata dal Plutino per incapacità di intendere e volere.

Il convenuto ha chiesto, in via istruttoria, il disporsi una consulenza medico-legale tesa ad accertare la propria incapacità di intendere e volere all'epoca dei fatti, essendo affetto da ludopatia, circostanza questa evidenziata anche nel parallelo procedimento penale.

"La medesima richiesta era stata peraltro avanzata nell'ambito del giudizio 23382 esitato nella sentenza n. 165/2023 più volte citata e di cui il Collegio condivide in toto il passaggio motivazionale che ha condotto all'inammissibilità della richiesta.

Si osserva che l'accertamento della incapacità di intendere e volere nel giudizio contabile, essendo articolato sull'impianto giuridico del giudizio civile, è più rigoroso di quello effettuato in sede penale. In questo senso la previsione dell'art. 2046 c.c. diverge sostanzialmente dalla previsione dell'art. 85 c.p., considerate anche le esigenze di tassatività in sede penale con l'indicazione delle cause che determinano incapacità naturale, mentre in sede civile la valutazione spetta al giudice che deve individuarla in concreto caso per caso. Peraltro, l'onere della prova della mancanza di capacità d'intendere e di volere ex art. 428 c.c. (intesa quale possibilità minima di comprendere che la propria condotta sarebbe illecita e di scegliere consapevolmente come agire) grava sulla parte che l'ha invocata a motivo della non imputabilità del fatto dannoso. Ebbene, nel caso in esame tale prova non è stata

fornita dal convenuto" (cfr., sent. n. 165/23 cit, §. 7).

Orbene, anche nel giudizio odierno il convenuto ha offerto, a sostegno della sua dichiarata incapacità, le risultanze del processo penale ove era stato sentito, in sede di controinterrogatorio formale, il dott. Marino, consulente di parte che ha redatto la perizia attestante il «disturbo da Gioco d'azzardo», ma dalla cui lettura si comprende agevolmente che la ludopatia, sebbene possa compromettere il momento volitivo dell'azione, non determina una alterazione a livello cognitivo. Il soggetto, cioè, conserverebbe integra la capacità di intendere e comprometterebbe, senza escluderla, la capacità di volere, con la conseguenza che, mentre in sede penale la parziale incapacità darebbe luogo solo all'attenuante ex art. 89 c.p., ai fini risarcitori sarebbe del tutto irrilevante.

Nella fattispecie all'esame del Collegio, dalla documentazione in atti, è emerso che il Plutino ha scientemente predisposto una serie di mandati di pagamento, coi fondi vincolati del Progetto Caretta, senza titolo e a favore proprio o di terzi, nella consapevolezza della non debenza di tali somme rispetto allo scopo cui erano preordinati. Egli, dunque, nel momento in cui disponeva il pagamento deviandolo dal fine istituzionale, non soddisfaceva affatto il proprio impulso ludopatico, ma si rappresentava e voleva una specifica condotta distrattiva del denaro pubblico di cui aveva la responsabilità.

Pertanto, l'eccezione di incapacità naturale deve essere respinta.

2.1. Per le stesse ragioni deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di CTU volta all'accertamento dell'incapacità di intendere e volere, dal momento che le prove fornite dal convenuto attestano la mancanza di una compromissione volitiva talmente grave da impedirgli di resistere all'impulso del gioco sì da orientare tutte le altre scelte di vita, tra cui quella qui rilevante, di aver distratto fondi pubblici dalla loro finalità istituzionale, in maniera distorta e totalmente inconsapevole, sicché l'invocata CTU avrebbe funzione meramente esplorativa in violazione del principio dispositivo che governa il processo contabile.

2.2. Infine, avendo il Plutino avanzato anche la richiesta di un esame testimoniale, la stessa va pure dichiarata inammissibile, in quanto da un lato non sono indicati i capitoli di prova su cui l'esame dovrebbe svolgersi e, dall'altro lato la documentazione in atti fornisce essa stessa prova univoca dei fatti a prescindere da ulteriori richieste istruttorie.

3. Sul merito.

Nel merito, l'azione promossa dalla Procura regionale merita accoglimento parziale nei limiti che seguono.

Il pubblico ministero ha contestato ai convenuti due voci di danno, e precisamente:

a) il contributo corrisposto dalla Commissione europea (€ 675.784,40) e destinato ad essere restituito (con la maggiorazione degli interessi) in ragione del provvedimento definitivo ed

esecutivo dell'amministrazione unionale (Decisione del 18/10/2019), danno che si è già materializzato in attualità e concretezza, in quanto le somme erogate sono risultate ineluttabilmente sottratte alla utilità pubblica cui erano destinate;

b) l'intero contributo non corrisposto da parte della Commissione europea (€ 1.013.676,60), in quanto posta creditoria che, nel caso in cui gli evocati amministratori/funzionari avessero tenuto un comportamento diligente, sarebbe certamente pervenuto nella disponibilità dell'amministrazione comunale.

3.1. Orbene, di queste due voci di danno, il Collegio è persuaso che la seconda (sub lett. b) non sia fornita del giusto corredo probatorio.

Difatti, non è sufficiente, per potersi configurare il danno da mancata entrata, predicare unicamente la condotta alternativa lecita dei convenuti che, ove diligentemente osservata, avrebbe tenuto in vita la convenzione e consentito verosimilmente la realizzazione dell'interesse pubblico sotteso al Progetto Land and Sea.

Il danno erariale va commisurato, in questo caso, non semplicemente alla perdita del finanziamento (e dunque alla sua fenomenologia, a quello che si è soliti definire il danno-evento), quanto alle perdite non giustificabili conseguenti alla condotta di cui il bilancio è evidenza certa in termini di passività d'esercizio.

Nella concreta fattispecie, il pubblico ministero ha sì

documentato le condotte che hanno determinato la perdita del finanziamento del progetto di salvaguardia della Tartaruga Caretta, condotte che di per sé sono risultate espressive appunto di una mancata entrata, ma che dall'altro nulla dicono su quali siano state le spese che, in conseguenza della perdita del contributo eurounitario, l'amministrazione ha dovuto sostenere. Sono solo queste ultime, infatti, a figurare eventualmente in bilancio come passività d'esercizio e a configurare un danno certo, concreto e attuale.

L'attore ha chiarito le condotte dannose, ma non ha illustrato in concreto quali danni esse abbiano arrecato, non potendo la mera perdita del finanziamento configurare un danno risarcibile, per insussistenza dei requisiti certezza, attualità e concretezza del danno postulato.

Merita d'essere considerato che, mentre nelle figure del c.d. danno emergente, il danno-evento e il danno-conseguenza si sovrappongono, in quanto l'obbligo restitutorio/risarcitorio conseguente al primo si riflette in una passività economica attuale, liquida, concreta, certa e determinata nel suo preciso ammontare -, nella figura del c.d. lucro cessante il danno-evento e il danno-conseguenza si distanziano sul piano logico: la perdita del contributo è sì il danno evento, ma a dover essere risarcito resta pur sempre il danno conseguenza, e dunque le spese eventualmente sostenute per far fronte a un'entrata certa che, in conseguenza di una condotta colpevole, è venuta meno. Mentre

la perdita certa dell'entrata economica, di per sé, non può costituire un danno risarcibile.

L'attore, nella citazione, nel descrivere il danno derivante dalla perdita del finanziamento di €. 1.013.676,60= ha parlato di "posta creditoria che, nel caso in cui gli evocati amministratori/funzionari avessero tenuto un comportamento diligente, sarebbe certamente pervenuto nella disponibilità dell'Amministrazione comunale".

Così formulata, la domanda non può essere accolta: un conto è la perdita del finanziamento, altro il danno che essa ha prodotto.

3.2. Diversamente per l'altra voce di danno, ovverosia il contributo corrisposto dalla Commissione europea (€ 675.784,40) e destinato ad essere restituito (con la maggiorazione degli interessi) in ragione del provvedimento definitivo ed esecutivo dell'amministrazione europea (Decisione del 18/10/2019), danno che – a differenza della perdita del finanziamento - e come l'attore correttamente e puntualmente ha dedotto, "si è già materializzato in attualità e concretezza", in quanto le somme erogate sono ora da restituire maggiorate degli interessi. E ne costituisce riprova il fatto che la decisione della Commissione europea del 18/10/2019 relativa al recupero della somma è stata munita della formula esecutiva in data 08/01/2020; che il saldo dovuto al 31/12/2020 era salito €. 730.152,64 euro (sorte capitale 675.784,40 euro, interessi 54.368,24 euro); che in data 18/01/2021, la Commissione

europea ha presentato istanza di ammissione alla massa passiva del comune di Palizzi per un importo complessivo di 730.152,64 euro non essendo pervenuto alcun pagamento da parte dell'amministrazione comunale; che l'importo richiesto in restituzione dovrà essere maggiorato di ulteriori 64,80 euro per ogni giorno aggiuntivo di ritardo a decorrere dal 01/01/2021 sino alla data dell'effettivo soddisfo.

3.3. Per tale posta di danno la Procura regionale ha documentato come attraverso una serie di pagamenti totalmente privi di giustificazione causale, l'amministrazione abbia sperperato la prima tranche di finanziamento di € 675.784,40 ricevuto dalla Commissione europea per la salvaguardia della tartaruga Caretta in Calabria, precisando che una parte di tali spese illecitamente eseguite sono state accertate con la sentenza n. 165/2023 di questa Sezione.

Si tratta di una precisazione tutt'altro che residuale, in quanto serve a individuare (per sottrazione) il confine dell'accertamento contenuto in questo giudizio, che presenta un ambito più ampio e che abbraccia la responsabilità del Comune di Palizzi per *mala gestio* dell'intero contributo pubblico ricevuto giacché beneficiario diretto dello stesso e incaricato del coordinamento tra sé e gli altri enti per la salvaguardia della tartaruga Caretta in Calabria.

Merita essere precisato che l'accertamento da compiersi riguarda l'assolvimento, o meno, degli oneri e degli incombenti

connessi alla corretta realizzazione del progetto: dalla opportuna rendicontazione delle spese effettuate, alla conservazione di tutte le fatture con riferimento espresso al progetto, fino agli obblighi informativi e motivati in caso di ritardo e che si sarebbero dovuti attuare, come ha ripetuto il Requirente, sotto la direzione dei responsabili degli uffici comunali coinvolti, direttamente o indirettamente, nel progetto.

Conseguentemente, il corredo probatorio costituito dai mandati di pagamento del tutto scollegati dal progetto, e di cui l'atto di citazione menziona analiticamente gli estremi, anche rinviando alla copiosa documentazione in atti (cfr., all.ti da 55 a 57), è solo una parte, certamente rilevante, della contestazione odierna; tuttavia, non la sola ed esclusiva da porsi in collegamento diretto col danno contestato.

Le spese indebite, di cui i mandati di pagamento disposti dal Plutino sono manifestazione, si pongono a valle del fenomeno della *mala gestio* del contributo comunitario, mentre all'origine dell'obbligo restitutorio, da cui la decisione della Commissione di risolvere la convenzione, è l'inadempimento ai precisi obblighi da essa nascenti, rispetto ai quali occorre valutare le condotte dei singoli e la sussistenza degli elementi costituitivi della responsabilità amministrativa tanto in termini di nesso causale con il danno contestato, quanto con riferimento all'elemento soggettivo.

3.4 La condotta degli amministratori rispetto alle

contestazioni.

Facendo integrale richiamo – ed evitando per evidenti ragioni di sintesi inopinate ripetizioni - delle criticità e delle censure mosse dalla Commissione europea di cui si è diffusamente dato conto in narrativa, osserva il Collegio che con nota del 21.09.2017, il sindaco Scerbo, premessa la circostanza di non aver ricevuto la prima notifica dell'atto risolutorio, nel chiederne l'annullamento ha risposto alla DG Ambiente imputando i ritardi e le lacune organizzative alla dott.ssa Pulieri e al dott. Urso, collaboratori esterni incaricati ad hoc.

Inviata la nuova notifica di risoluzione della convenzione in data 06.11.2017, erano stati concessi ulteriori 45 giorni per rispondere alle iniziali contestazioni, sennonché il sindaco Scerbo rispondeva in ritardo in data 27.12.2017, al che la Commissione, da un lato ritenendo irricevibile la risposta, dall'altro giudicandola totalmente evasiva nel merito, confermava la scelta di risolvere la convenzione.

Risolta la convenzione, seguiva la deliberazione n. 6 del 3 marzo 2018 con cui il Consiglio comunale di Palizzi, con voto contrario della maggioranza (e per quanto qui utile: Scerbo, Fiumanò, Potitò e Saccà), respingeva la mozione della minoranza di dover rendere edotta della vicenda la magistratura contabile, con l'impegno di trasmettere essa stessa alla Procura contabile non solo il fascicolo del progetto life Caretta, ma tutto ciò che riguardava l'ammanco nelle casse comunali.

Quanto in particolare alle posizioni assunte dai convenuti Scerbo e Potitò, il primo, nel corso della seduta, ha declinato ogni responsabilità in ordine al fallimento del progetto, addossando la responsabilità degli ammanchi alla gestione deprecabile del rag. Plutino; il secondo ha precisato che, all'epoca, il suo ruolo nell'ambito del progetto Caretta era unicamente quello di svolgere le funzioni connesse all'azione C3 "Ripristino delle serie dunali ed attuazione opere di tutela dell'arenile".

Con deliberazione n. 18 del 21.03.2019, la Giunta comunale (e per quanto ora utile: Scerbo, Fiumanò e Saccà), rilevata la chiusura anticipata del progetto da parte della Commissione, ha deliberato di prendere atto della relazione redatta dal responsabile dell'Ufficio tecnico del comune (Geom. Pietro LARIZZA, che sostanzialmente addossava tutte le responsabilità del fallimento ai consulenti esterni Pulieri e Urso) sul progetto denominato "Life Caretta Calabria" e di formulare "atto d'indirizzo nei confronti del responsabile del settore competente, affinché provveda all'adozione degli atti di gestione conseguenti all'avvio dei procedimenti in autotutela, necessari al recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione".

Seguiva il commissariamento per mafia del comune di Palizzi (d.P.R. del 03.05.2019) e, in data 02.09.2019, la commissione straordinaria per la gestione del comune convocava tutti i partner del progetto per il 24.09.2019, allorché si è formalmente preso atto della mancata rendicontazione delle spese effettuate

e si è indicata l'opportunità di incaricare un legale onde individuare eventuali ipotesi di responsabilità.

Come detto, con decisione del 18.10.2019 la Commissione europea ha definitivamente stabilito l'obbligo che il comune di Palizzi deve restituire 675.784,40 euro come sorte capitale, oltre interessi di mora pari a 23.782,06 euro alla data del 16/09/2019, per un totale provvisorio di 699.566,46 euro, con maggiorazione di 64,80 euro per ogni giorno aggiuntivo di ritardo a decorrere dal 16/09/2019.

Il legale incaricato dal commissario straordinario (i.e.: avv. Antonella Smiriglia), con nota del 25.05.2022 produceva una relazione in cui erano evidenziati altri inadempimenti da parte dell'amministrazione sciolta per infiltrazione mafiosa: il comune di Palizzi non aveva mai versato al comune di Brancaleone la quota parte del primo pre-finanziamento LIFE; non aveva provveduto a liquidare gli stipendi e non aveva assolto al versamento degli obblighi previdenziali ed assistenziali; vi era stato ammanco per peculato commesso dagli ex amministratori. Neanche a seguito della notifica dell'avvio del procedimento di risoluzione anticipata del progetto risultava che l'amministrazione comunale si fosse attivata per risolvere le criticità illustrate fin dall'inizio dalla Commissione, sicché si era provveduto ad inviare messa in mora per il risarcimento dei danni a tutti gli amministratori ed anche ai consiglieri di minoranza in data 23.01.2020.

3.5. Il nesso eziologico tra condotta e danno.

Alla stregua delle suesposte considerazioni e rispetto alla contestazione mossa (inadempimento agli obblighi nascenti dalla convenzione e responsabilità per il risarcimento), reputa il Collegio che la domanda dell'attore sia pienamente provata nei confronti dei convenuti Scerbo, Plutino, Potitò, Larizza, Proietto e Palermiti, mentre vada rigettata nei confronti degli altri chiamati (Fiumanò, Saccà e Zafettieri).

Quando al sindaco Walter Scerbo, rileva il suo incarico di Responsabile dell'Area tecnica – servizi di Pianificazione e Gestione del territorio, lavori pubblici e ambiente (deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13.06.2014).

Lo stesso a dirsi per il vicesindaco Davide Plutino, con delega al bilancio e con attribuzione delle funzioni rientranti nell'Area amministrativa – Affari generali, compresa la gestione delle entrate e delle uscite, delle risorse umane individuate nel Peg, nonché la firma di tutti gli atti aventi efficacia esterna (deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 13.06.2014 e decreto sindacale n. 3 del 27.022015).

Anche per il consigliere Marco Potitò deve prescindersi dalla qualifica di consigliere comunale, per dare rilevanza al suo ruolo di Chief Manager del Progetto Life (deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 04.06.2014).

Quanto al convenuto Pietro Larizza, egli rileva come responsabile dell'Area tecnica e dei servizi tecnici con conferimento di

tutte le funzioni dirigenziali, di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del Tuel. Merita d'essere precisato che laddove la difesa del Larizza, nel contestare la posizione del RUP in seno alla procedura, argomenta che il Larizza avrebbe terminato il suo incarico il 30.06.2014 e che nel suo ambito avrebbe posto in essere quanto di sua competenza (bandi di selezione dei consulenti esterni e determina di trasferimento dei fondi al comune di Palizzi ai partner di progetto), non considera che, contrariamente a questo assunto, è documentato in atti come il ruolo del convenuto sia andato ben oltre il limite temporale del 30.06.2014, come comprova la delibera giuntale n. 90 del 09.01.2015 con cui al Larizza, in quanto RUP, era impartito di "porre in essere tutti gli atti gestionali per il conferimento dell'incarico di cui trattasi" (i.e.: individuazione di n. 1 soggetto cui conferire l'incarico professionale di Chief Manager per l'azione C3 del Progetto Life – cfr., all. 23 in fascicolo attore).

Per i ruoli di responsabilità amministrativa ricoperti, non vi può essere alcun dubbio che i convenuti Scerbo, Plutino, Potitò e Larizza siano pienamente responsabili del fallimento del progetto Life.

- Esaminando dapprima la posizione del dott. Scerbo, è provato che egli non ha mai dato risposta alla nota interlocutoria e critica della Commissione europea del 23.03.2017 e che presentava un ambito oggettivo ben preciso (azioni C3 del progetto: recupero dune, sostituzione dell'illuminazione con luci a

basso impatto, attività coi pescatori, et similia).

Dunque, una richiesta precisa che esigeva una altrettanto precisa risposta.

Non solo, la stessa nota avvertiva il sindaco, nonché responsabile dell'Area tecnica, delle conseguenze pregiudizievoli che un riscontro non adeguato avrebbe comportato, sicché il silenzio serbato si è posto in conseguenza diretta con il fatto risolutorio e con la conseguente insorgenza dell'obbligo restitutorio della somma prefinanziata dalla UE.

A nulla poi è valso il chiarimento, in ritardo, del 27.12.2017, che la Commissione ha giudicato del tutto inutile per impedire la scelta di risolvere la convenzione.

Di rilievo, ai fini che interessano, la deliberazione n. 6 del 03.03.2018 con cui il Consiglio comunale, anche con il voto contrario del sindaco Scerbo, ha respinto la mozione della minoranza di rendere edotta la magistratura contabile del danno erariale correlato alla vicenda, per proporre essa stessa tale informativa compendiata anche di tutto il fascicolo sull'ammanco prodotto nelle casse comunali, atteso che tale denuncia alla Procura contabile di fatto non è mai avvenuta e che, anche laddove fosse avvenuta, ciò non avrebbe certo scagionato i denuncianti dal momento che, come il Requirente ha dimostrato, l'ammanco nelle casse comunali è stato l'effetto di una serie di pagamenti indebiti eseguiti dal Plutino, il quale aveva la gestione della cassa, e che tra le causali di detti pagamenti v'è una evidente

distonia tra il Progetto Life e le fatture a corredo dei mandati di pagamento (cfr. all.ti 56-56-58 in fascicolo attore), oltre la circostanza che la delibera n. 6 del 03.03.2018 non contiene menzione di alcun pagamento da doversi effettuare.

La difesa dello Scerbo ha ribadito quanto lo stesso aveva esposto nella seduta consiliare del 3 marzo 2018, ovverosia che la responsabilità del fallimento del progetto è tutta da addossare alla scellerata gestione delle casse comunali da parte del vicesindaco Plutino, oltre alla responsabilità dei consulenti esterni Urso e Pulieri, quando invece – in senso contrario – è da dirsi, ancora una volta, che i pagamenti indebiti eseguiti dal Plutino sono a valle del fallimento del progetto Life, non a monte, ove la responsabilità dell'inadempimento del comune di Palizzi è da ascriversi, anzitutto, alla mancata risposta prima e alla elusiva risposta poi, da parte dello Scerbo ai rilievi critici della Commissione europea sull'azione 3 dello stesso Progetto. Responsabilità aggravata anche dal fatto che il comune di Palizzi, e dunque per esso il suo rappresentante legale, è il capofila del progetto che ha riguardato anche altri enti (e tra questi il comune di Brancaleone che mai ha ricevuto alcuna somma dal comune di Palizzi).

Sicché in questi termini la condotta tenuta dallo Scerbo è in conseguenza diretta e immediata con la risoluzione della convenzione e col danno conseguente ad essa, senza che rilevi, neppure sotto il profilo eziologico, il ruolo assunto dai consulenti esterni, Urso e Pulieri, i quali, come le indagini hanno appurato,

hanno pure lamentato la mancata attribuzione delle loro spettanze. In buona sostanza, era preciso dovere del dott. Scerbo chiarire alla Commissione europea lo stato dei lavori rispetto all'azione C3 del Progetto, così come richiesta, e che fine avessero fatto i soldi nel frattempo elargiti.

- Anche la posizione del consigliere Potitò si pone in collegamento diretto con danno contestato in questa sede, dal momento che egli era proprio il titolare dell'azione C3 "Ripristino delle serie dunali ed attuazione opere di tutela dell'arenile", ed è tra quelle espressamente menzionate dalla DG Ambiente come infirmate da gravi ed irrecuperabili ritardi e su cui solo lui, o lui più di altri, poteva e doveva fornire la risposta adeguata che la Commissione aveva richiesto.

Merita d'essere rimarcato che, non essendo stato redatto il rapporto finale che avrebbe dovuto dar conto delle spese lecitamente impiegate perché necessarie e connesse direttamente alla realizzazione del progetto, la Commissione europea ha inevitabilmente richiesto la restituzione dell'intero importo finanziato in linea capitale (ossia €. 675.784,40), mentre sarebbe bastato un riscontro di congruità tra le spese sostenute (ove effettuate) e le finalità perseguite dal finanziamento, almeno per ridurre tale somma.

Dalla documentazione in atti, del resto, non v'è un solo elemento da cui trarre l'esistenza di una tale congruità, anche parziale, di spese lecitamente sostenute e poiché, per il noto principio di

vicinanza delle fonti di prova (a partire da Cass. Sez. Un. n. 18046/2010), a fronte del denunciato inadempimento, è più facile per il convenuto provare di aver adempiuto che non l'inverso, dovendosi l'attore limitare ad allegare il danno prodotto e la condotta inadempiente tenuta, è lecito trarre la conclusione - non avendo alcuno dei convenuti dato prova della liceità delle spese sostenute (ed avendo anzi il Requirente provato che i mandati di pagamento eseguiti dal Plutino erano del tutto scollegati con le finalità del progetto) -, che l'intera somma finanziata sia stata spesa illecitamente, confermando così la legittimità della risoluzione della convenzione da parte della Commissione europea con la nota del 2017.

- Per quanto concerne la posizione del RUP Larizza, non vi sono dubbi che, sebbene egli abbia posto in essere gli atti di sua competenza in senso al progetto Caretta (dalla procedura per l'affidamento degli incarichi di consulenza esterna fino alla a quella per l'incarico di Chief Manager dell'azione C3), tuttavia è emerso altrettanto inconfutabilmente – cfr., sentenza del Tribunale penale di Locri, n. 756/2023, pagg. 70 e ss. - che egli si sia avvantaggiato (insieme con i convenuti Scerbo, Proietto e Palermiti) dei fondi destinati al Progetto europeo che, con la complicità del Plutino, sono stati impiegati per cene e incontri che col Progetto nulla avevano a che fare, ed anzi, anche la circostanza valorizzata dalla difesa del convenuto, che il Larizza è stato assolto in sede penale, nulla toglie alla circostanza che egli, pur

conoscendo bene l'accusa rivolta al Plutino di avere eseguito illeciti pagamenti anche attingendo ai fondi vincolati del Progetto, nulla abbia fatto per arrestare tale distrazione, quando il suo ruolo di RUP in seno alla procedura, avrebbe dovuto metterlo in guardia e provvedere a tempestive azioni di denuncia alle Autorità competenti.

Egli, in quanto responsabile della gestione dei soggetti contrattualizzati per l'attuazione (Pulieri e Urso) e ben sapendo che costoro lamentavano ritardi e mancati pagamenti di spettanze, ha di fatto addossato su di loro il fallimento del Progetto, quando invece si è dimostrato che il Progetto è naufragato per la grave trascuratezza nella gestione delle risorse anche da parte del RUP.

Di alcun rilievo è poi il riferimento svolto dalla difesa alla sentenza della Corte dei conti, Sez. Lazio, n. 715/14, secondi cui non è configurabile la responsabilità amministrativa del pubblico dipendente che abbia percepito indebite competenze retributive, senza sollecitare tale liquidazione con una attività materiale, non essendo ravvisabile in tal caso l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave. Nella prospettiva difensiva, infatti, la responsabilità che il pubblico ministero addossa oggi al convenuto è sempre la percezione di competenze retributive non dovute coi fondi del Progetto Life Caretta, ma – come già detto (cfr., Supra, 1.1.) – non è questo l'oggetto del giudizio, sicché il rinvio operato alla sentenza n. 715/14 della Sezione Lazio è del tutto

inconferente.

- Sul rag. Davide Bruno Plutino, vicesindaco con delega al bilancio, grava la responsabilità dei pagamenti indebiti, e dunque della materiale distrazione del contributo pubblico dalla sua precipua finalità. Le allegazioni in atti, l'esame di tutti i mandati di pagamento eseguiti attingendo ai fondi del Progetto Caretta, negli anni 2014, 2015 e 2016, non lasciano spazio a dubbi di sorta.

La difesa ha invocato l'incapacità di intendere e di volere del Plutino in quanto affetto da ludopatia ma che, per le ragioni sopra dette (cfr., Supra, §. 2), non ha avuto alcuna incidenza sulla scelta distrattiva delle somme vincolate, le quali sono state da lui finalizzate non al gioco, e dunque assecondando il vizio-sintomo della patologia dichiarata, ma a cene, pranzi e momenti conviviali che col Progetto nulla avevano a che fare.

Devono essere ritenuti responsabili, in solido con i convenuti Scerbo, Potitò, Larizza e Plutino, anche i consiglieri Antonino Proietto e Davide Palermiti.

- Quanto al consigliere Antonino Proietto, non v'è dubbio che anch'egli ha partecipato attivamente alla distrazione delle somme destinate alla realizzazione del Progetto Life, dal momento che, anche nei suoi confronti, la sentenza del Tribunale penale di Locri n. 756/2023 cit. ha accertato il <fatto storico>, rilevante in questa sede, di partecipazione a momenti ludici attraverso i fondi del Progetto Caretta, laddove "…*la complessiva*

valutazione delle conversazioni sopra riportate mette in luce la penale responsabilità, oltre che di Plutino Davide Bruno, anche di Proietto Antonino ove si consideri che gli interlocutori discutono di soldi che il Proietto dovrà ricevere mediante l'emissione da parte del Plutino di mandati di pagamento che non trovano giustificazione in prestazioni realmente svolte dal Proietto per il Comune di Palizzi, né in prestazioni svolte dall'esercizio commerciale di Sgrò Caterina Antonia, madre del Proietto, caso nel quale le somme costituenti il corrispettivo della prestazione avrebbero dovuto confluire unicamente sul conto corrente intestato alla predetta, avendo il panificio dalla stessa gestito forma giuridica di impresa individuale di cui la Sgrò era titolare (come da visura camerale in atti). Ciò è tanto vero che le somme accreditate sul conto corrente cointestato Sgrò-Proietto formavano oggetto, nel corso delle conversazioni sopra richiamate, di accordi spartitori tra i due imputati, con i quali si prevedeva che una parte delle somme accreditate sul conto suddetto venisse "restituita" al Plutino nelle misure di volta in volta specificamente concordate" (pag. 94 della sentenza n. 756/23 cit.).

Dal che il Collegio trae la conclusione che il Proietto abbia abdicato al proprio ruolo pubblico di consigliere comunale in funzione di un vantaggio proprio e personale da realizzarsi, come poi di fatto si è realizzato, coi fondi del Progetto Life Caretta: "*i mandati di pagamento n. 566 del 22.12.15 e n. 487 del 12.11.15, emessi entrambi sul capitolo di spesa 3617, riportano in luogo*

della determina la dicitura "spesa fissa" e recano la causale "Progetto Life Caretta". Gli stessi sono, pertanto, illegittimi ai sensi degli artt. 183 e 184 del TUEL per mancanza del propedeutico atto di impegno di spesa (la cui adozione, in relazione alla gestione dei fondi "Life Caretta", competeva al dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Palizzi) e per indicazione di una causale non riferibile al soggetto indicato come creditore, non rientrando il sig. Autolitnao nel novero dei soggetti legittimati al percepimento di corrispettivi nell'ambito del progetto summenzionato" (pag. 99 della sentenza n. 756/23 cit.), e ancora: "*le risultanze istruttorie hanno evidenziato l'esistenza tra il Plutino e il Proietto di un rapporto caratterizzato da conversazioni in cui gli interlocutori discorrevano continuamente di denaro da acquisire per mezzo dell'emissione di mandati di pagamento, che appare di per sé dimostrativo dell'esistenza di un collaudato sistema di appropriazione del denaro pubblico "alla bisogna" condiviso da entrambi gli imputati*" (pag. 104 della sentenza n. 756/23 cit.).

La condotta del Proietto si pone dunque anch'essa in collegamento diretto e immeditato con la decisione della Commissione di risolvere la convenzione e richiedere la restituzione della somma erogata che, come appurato, è servita a scopi che nulla avevano a che fare col pubblico interesse.

- Lo stesso a dirsi per la posizione del consigliere Davide Palermiti che, come in parte accertato anche dalla sentenza n. 165/23 di questa Sezione, si è appropriato indebitamente, con

la complicità del Plutino, dei fondi del Progetto Life Caretta per il pagamento di indennità non spettanti, sicché non vi può essere alcun dubbio che la sua condotta si ponga nella catena causale immediata e diretta che ha legittimato la risoluzione della convenzione e l'obbligo restitutorio di tutte le somme erogate (e non solo nei limiti dei pagamenti eseguiti a suo vantaggio), dal momento che, anche per lui, la sentenza penale del Tribunale di Locri n. 756 del 28 febbraio 2024 ha accertato il ruolo di concorrente morale e materiale, in concorso col Plutino, per essersi appropriato (nei limiti di complessivi €.10.642,90=) della "disponibilità dei fondi stanziati dall'UE nell'ambito del progetto Life Caretta Calabria" (i.e.: capo 34 di imputazione). Anch'egli, dunque, abdicando al suo ruolo di amministratore pubblico, si è rappresentato chiaramente la distrazione delle somme erogate dalla Commissione, volendone una parte a suo vantaggio, sicché non può esimersi oggi dal rispondere, in solido con gli altri, per l'intero ammanco.

3.6. Sotto il profilo subiettivo, alcun dubbio vi può essere su fatto che esso rilevi in termini di dolo e che si sia innanzi ad una fattispecie di responsabilità solidale, dal momento che, come le risultanze processuali richiamate hanno consentito di appurare, il sindaco Scerbo, i consiglieri Plutino, Potitò, Proietto e Palermiti, e il RUP Larizza, coinvolti in prima persona nel progetto Life Caretta, hanno scientemente utilizzato i fondi pubblici erogati dalla Commissione europea, pur rappresentandosi

chiaramente l'evento della distrazione delle somme dal vincolo ad esse preordinato, in violazione delle norme pattizie che la convenzione imponeva.

Essi, come sopra accennato, devono essere pertanto condannati, in solido tra loro, alla restituzione dell'importo di euro 675.784,40=.

Da tale importo devono essere detratte, come il Pubblico ministero ha precisato, le somme connesse all'illecito utilizzo del capitolo di spesa vincolato al Progetto LIFE eventualmente rifuse dai soggetti convenuti nel giudizio relativo al fascicolo istruttorio n. V2016/02129, definito con sentenza n. 165/2023 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale della Calabria, attualmente pendente in appello.

4. A diversa conclusione si deve, invece, pervenire riguardo ai convenuti Erminio Fiumano', Elisa Saccà e Ardelia Antonia Zafettieri, rispetto ai quali il Collegio non ha ravvisato un collegamento eziologico, tra l'inadempimento contestato dalla Commissione europea foriero dell'indicato obbligo restitutorio a carico del comune di Palizzi.

Ciò in quanto nessuno di loro ha avuto un ruolo tecnico-amministrativo, e dunque di responsabilità diretta rispetto alle finalità del Progetto finanziato e, come pure dalle risultanze processuali è emerso, nessuno di loro ha ricevuto alcuna utilità economica a vantaggio personale attraverso l'uso del denaro pubblico.

Il pubblico ministero ha ritenuto di collegare la loro responsabilità alla delibera consiliare n. 6 del 03.03.2018 e alla delibera giuntale n. 18 del 21.03.2019 alle quali hanno partecipato in quanto consiglieri (Fiumanò) e assessori comunali (Fiumanò e Saccà).

Quanto alla delibera consiliare n. 6/18, con essa il Consiglio comunale ha respinto una mozione della minoranza consiliare sul presupposto che la maggioranza avrebbe trasmesso gli atti relativi al progetto Land and Sea alla Corte dei conti.

Quanto alla delibera di Giunta n. 18/19, con essa l'amministrazione comunale aveva demandato al responsabile del settore competente "affinché provveda all'adozione degli atti di gestione conseguenti all'avvio dei procedimenti in autotutela, necessari al recupero delle somme erogate a titolo di anticipazione ai partner del progetto Life Caretta Calabria".

Rispetto a tali atti, non si evidenzia alcuna responsabilità in capo al Fiumanò e alla Saccà.

Infatti, quanto all'indicata delibera consiliare è da considerarsi preponderante e dirimente a favore del Fiumanò la posizione assunta a verbale dal sindaco Scerbo, a detta del quale la maggioranza <<trasmetterà alla Procura della Corte dei conti non solo il fascicolo Life Caretta Caretta, ma tutto ciò che riguarda l'ammanco dalle casse comunali>>, una posizione dunque idonea ad esprimere un formale impegno a tutela degli interessi pubblici e conseguentemente tale da escludere qualsiasi connotazione

soggettiva a supporto della ipotizzata condotta causale a carico del convenuto Fiumanò.

In aggiunta va considerato che nella vicenda di causa il sindaco Scerbo ha svolto anche il ruolo di responsabile dell'Area tecnica – servizi di Pianificazione e Gestione del territorio, lavori pubblici e ambiente; non così per il Fiumanò e la Saccà che di fatto hanno partecipato positivamente ad una delibera (la n. 6 appunto) che prevedeva l'impegno, da parte della maggioranza, di denunciare la *notitia damni* alla Procura erariale, ma che, altrettanto, nulla dice sul coinvolgimento diretto e immediato dei due consiglieri in relazione agli stessi fatti e che le risultanze processuali hanno appurato non esservi. Il massimo che si può ipotizzare da tale atto è una riserva mentale in capo al dott. Scerbo, ma certamente non possono ascriversi responsabilità di natura erariale in capo ai due consiglieri, sol perché tali, per la *mala gestio* dei fondi comunitari in relazione al Progetto Life Caretta.

Le medesime considerazioni possono svolgersi sulla delibera giuntale n. 18 del 21 marzo 2019, atteso che la richiesta della Giunta di adottare gli atti di autotutela legati al Progetto Life (sebbene poi non siano stati adottati per il commissariamento dell'ente locale di lì a pochi mesi – il 3 maggio 2019) si pongono in distonia con l'accertamento della responsabilità amministrativa sulla *mala gestio* dei fondi, da cui tanto il consigliere Fiumanò quanto la consigliera Saccà sono risultati estranei.

Infine, la posizione della consigliera Zafettieri, che

nell'impostazione attorea non poteva non avere contezza dei fatti in ragione del vincolo parentale che la legava al Plutino, e del fatto che insieme condividevano la residenza nel comune di Trescore Balneario in provincia di Bergamo.

Ad avviso del Collegio, il vincolo di prossimità esistente tra la Zafettieri e il Plutino non può essere considerato di per sé un indice sintomatico di condivisione delle condotte del secondo (e dei vantaggi che ne ha tratto), né può per tale ragione porsi come anello nella catena causale che ha condotto al danno erariale.

La Zafettieri, inoltre, è risultata in carica, quale consigliera comunale, per un tempo esiguo – dal mese di maggio 2014 al mese di ottobre 2016, quando ha rassegnato le sue dimissioni e, in tale arco temporale, essa non può certamente avere avuto contezza di quanto avvenuto dopo: dalla nota della Commissione europea del 23.03.2017, all'atto di risoluzione anticipata della convenzione del 05.05.2017, fino alla delibera consiliare n. 6 del 03.03.2018 e alla delibera giuntale n. 28 del 21 marzo 2019, ovverosia gli atti da cui il requirente ha ipotizzato la responsabilità dei consiglieri Fiumanò e Saccà.

Per cui, a fortiori, la convenuta Zafettieri non può avere avuto alcun collegamento causale, con l'inadempimento agli obblighi pattizi nascenti dalla convenzione, sicché la domanda nei suoi confronti deve essere, al pari di quella azionata contro il Fiumanò e la Saccà, respinta.

5. Sulle spese.

La condanna nei confronti dei convenuti Walter Scerbo, Davide Bruno Plutino, Marco Potitò, Pietro Larizza, Antonino Proietto e Davide Palermiti implica la soccombenza delle spese di lite a loro carico e in favore dell'erario come da nota segretariale a margine della sentenza.

Specularmente, il rigetto della domanda nei confronti dei convenuti Erminio Fiumanò, Elisa Saccà e Ardelia Antonina Zafettieri implica la refusione delle spese di lite nei loro confronti a carico dell'Amministrazione comunale, come di seguito statuito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando in merito al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale iscritto al n. 24006 del Registro di Segreteria, accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto:

- condanna Walter Scerbo, Davide Bruno Plutino, Davide Palermiti, Antonino Proietto, Pietro Larizza e Marco Potitò, in solido tra loro, al pagamento di euro 675.784,40= (detratte le somme connesse all'illecito utilizzo del capitolo di spesa vincolato al Progetto LIFE eventualmente rifuse dai soggetti convenuti nel giudizio relativo al fascicolo istruttorio n. V2016/02129, definito con sentenza n. 165/2023 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale della Calabria) in favore del Comune di Palizzi, oltre rivalutazione monetaria dal verificarsi dell'evento fino alla

pubblicazione della sentenza e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;

- condanna Walter Scerbo, Davide Bruno Plutino, Davide Palermiti, Antonino Proietto, Pietro Larizza e Marco Potitò, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'erario, che si quantificano come da nota a margine;
- rigetta la domanda nei confronti di Erminio Fiumanò, Elisa Saccà e Ardelia Antonia Zafettieri;
- condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore di Erminio Fiumanò, Elisa Saccà e Ardelia Antonia Zafettieri, che si liquidano in euro 3.151,00= per ciascuno, oltre IVA e CPA come per legge se dovute.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

Il Magistrato relatore — Il Presidente

Dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Dott. Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 09/05/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio n. 24006	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE	29	€ 464,00
n. 6 copie predetto atto per uso notifica	174	€ 2.784,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA	1	€ 16,00
n. 6 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 211,56
NOTIFICHE		€ 196,21
ORIGINALE SENTENZA	21	€ 336,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	21	€ 336,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 19,65
TOTALE		€ 4.459,42

DICONSI EURO QUATTROMILAQUATTROCENTOCINQUANTANOVE/42

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo